



Piave Servizi S.r.l.

PIAVE SERVIZI S.R.L.

(società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge italiana)

sede legale in Via Francesco Petrarca, 3, 31013 Codognè (TV),
sede secondaria in Via Tiziano Vecellio, 8, 31056 Roncade (TV)

capitale sociale pari a Euro 6.134.230,00

codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Treviso numero 03475190272

website: www.piaveservizisrl.it

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

del 21 luglio 2017

*alla negoziazione sul mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT PRO)
gestito da Borsa Italiana S.p.A. di*

€3.000.000 Titoli a Tasso Fisso 4.00% con scadenza 2024

emessi da Piave Servizi S.r.l.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO O APPROVATO IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO DI AMMISSIONE

INDICE

Sezione	Pagine
Definizioni.....	3
1. PERSONE RESPONSABILI.....	5
2. FATTORI DI RISCHIO.....	6
3. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE.....	25
4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'EMITTENTE.....	29
5. PRINCIPALI SOCI.....	30
6. INFORMAZIONI FINANZIARIE	33
7. REGOLAMENTO DEI TITOLI.....	34
8. IMPIEGO DEI PROVENTI	53
9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E ACCORDI DI COLLOCAMENTO.....	54
10. SOTTOSCRIZIONE, VENDITA E RESTRIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.....	55

DEFINIZIONI

I termini e le espressioni usati nel presente Documento di Ammissione con iniziale maiuscola, salvo ove il contesto specifichi diversamente e che non siano altrimenti definiti avranno il seguente significato.

“**AEEGSI**” indica *Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico – AEEGSI.*

“**Agente per il Pagamento**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., società per azioni con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04040580963 - iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale Euro 67.733.850,00.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Condizioni**” indica i termini e le condizioni alle quali sono stati emessi e sottoscritti i Titoli come di seguito descritto al paragrafo 7 (*Termini e condizioni dei Titoli*) del presente Documento di Ammissione.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto di sottoscrizione dei Titoli stipulato in data 13 luglio 2017 tra l’Emittente e i Sottoscrittori.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione redatto dall’Emittente ai sensi del paragrafo 10 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Emittente**” o “**Piave Servizi**” indica Piave Servizi S.r.l., una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società a responsabilità limitata con sede legale in Via Petrarca, 3, 31013 Codognè (TV), capitale sociale pari a euro 6.134.230,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Treviso numero 03475190272.

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, sottoposti a vigilanza prudenziale in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2483, comma 2 del codice civile.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Portatore dei Titoli**” o “**Portatore**” indica il proprietario di volta in volta dei Titoli.

“**Prezzo di Emissione**” indica il prezzo di emissione pari al 100% dell’ammontare nominale dei Titoli al momento dell’emissione.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana come di volta in volta modificato e integrato.

“**Segmento Professionale**” indica il segmento nel quale sono negoziati gli strumenti finanziari di cui all’Articolo 220.5 del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Sottoscrittori**” indica gli Investitori Professionali che ai sensi del Contratto di Sottoscrizione sottoscrivono il 100% dei Titoli emessi dall’Emittente.

“Testo Unico Bancario” indica il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato ed integrato.

“Testo Unico della Finanza” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato ed integrato.

“Titoli” indica i € 3.000.000 Titoli a Tasso Fisso 4% con scadenza 2024 (Codice ISIN IT0005275166) emessi da Piave Servizi.

“TUEL” indica il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come di volta in volta modifica ed integrato.

1. **PERSONE RESPONSABILI**

L'Emittente assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, dichiara che le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Nessuna persona è stata autorizzata a fornire informazione ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente Documento di Ammissione e, se tali informazioni vengono divulgate, la divulgazione delle stesse non deve essere considerata come autorizzata dall'Emittente o effettuata per conto di quest'ultimo. Né la consegna del presente Documento di Ammissione, né la vendita o il collocamento dei Titoli, può in nessuna circostanza costituire una rappresentazione o implicare che non vi siano state modifiche o eventi, dalla data del presente Documento di Ammissione, che possano ragionevolmente comportare cambiamenti, nelle condizioni (finanziarie e non) dell'Emittente o delle informazioni qui contenute, ovvero che le informazioni ivi contenute debbano considerarsi corrette in qualsiasi momento successivo alla data del presente Documento di Ammissione.

La diffusione del presente Documento di Ammissione così come l'offerta, la vendita e il collocamento dei Titoli può, in alcune giurisdizioni, essere limitata dalla legge.

L'Emittente richiede che chiunque entri in possesso del presente Documento di Ammissione (o di parte di esso) si informi in merito e rispetti le suddette restrizioni. Né il presente documento di Ammissione, né parti di esso costituiscono un'offerta o possono essere usati ai fini di un offerta di vendita dei Titoli, o una sollecitazione all'acquisto dei Titoli, da parte di coloro che si trovano in una giurisdizione o in alcune delle circostanze in cui tale offerta o sollecitazione all'acquisto sia vietata o non autorizzata dalla legge.

Relativamente alle informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione che provengono da soggetti terzi rispetto all'Emittente, questo ultimo dichiara che tali informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto a sua conoscenza, è in grado di affermare che dalle informazioni pubblicate da soggetti terzi, non è stato omissa alcuna fatto che renderebbe le informazioni riprodotte inesatte o fuorvianti. Sebbene l'Emittente ritenga che le fonti esterne utilizzate siano affidabili, l'Emittente non ha verificato in modo indipendente le informazioni fornite da tali fonti.

2. FATTORI DI RISCHIO

L'Emittente ritiene che i seguenti fattori di rischio possano influire sulla sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte con conseguente impatto negativo sul valore di mercato dei Titoli e/o sulla capacità dell'Emittente stesso di pagare gli interessi sui Titoli o di rimborsare integralmente i Titoli alla scadenza.

Tutti i seguenti fattori sono contingenze che possono o non possono verificarsi e pertanto l'Emittente non è in grado di esprimere un giudizio sulla probabilità che tali contingenze si verifichino.

I seguenti fattori di rischio non devono essere considerati esaustivi e potenziali, pertanto i Portatori dei Titoli sono tenuti ad effettuare una valutazione indipendente di tutti i fattori di rischio, i quali devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. Rischi e incertezze ulteriori non attualmente noti all'Emittente o al momento non ritenuti rilevanti dallo stesso potrebbero anche avere impatti significativi sull'attività dell'Emittente.

2.1 RISCHI RELATIVI AL SETTORE INDUSTRIALE IN CUI OPERA L'EMITTENTE

2.1.1 *Evoluzione della legislazione e della regolamentazione normativa del settore idrico*

Le modifiche alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, a livello locale, regionale, nazionale o europeo e il modo in cui le stesse vengono interpretate, potrebbero avere un impatto positivo o negativo sui profitti e sull'operatività dell'Emittente, incidendo sia sull'attuale operatività sia sui costi e ricavi dell'Emittente. Tali modifiche potrebbero includere variazioni delle aliquote fiscali, modifiche legislative, che potrebbero comportare anche la risoluzione anticipata di alcuni contratti assegnati e gestiti dall'Emittente (*i.e.* risoluzione anticipata della concessione della gestione del servizio idrico integrato), cambiamenti in materia ambientale o di sicurezza o altre leggi sul luogo di lavoro o modifiche nella regolamentazione delle operazioni transfrontaliere.

Le politiche pubbliche relative al sistema idrico, all'energia, all'efficienza energetica e/o alle emissioni possono avere un impatto sul mercato globale, in particolare nel settore pubblico.

Il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 133 (il "**Decreto 133 del 2014**") ha introdotto il nuovo articolo 149 *bis* del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (il "**Decreto 152 del 2006**") il quale chiarisce in modo esplicito che l'affidamento del servizio idrico integrato è di competenza esclusiva dell'Ente di Governo dell'Ambito e deve avvenire in una delle forme "*previste dall'ordinamento europeo*", nonché nel rispetto "*della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*".

In merito, si segnala che da un lato poiché le norme dell'"*ordinamento europeo*" consistono un complesso di atti normativi che possiedono un'efficacia eterogenea nell'ordinamento giuridico italiano, permangono alcune perplessità sul grado di vincolatività che le norme contenute in questi ultimi provvedimenti assumono nell'ordinamento italiano; dall'altro il Decreto 133 del 2014 riafferma la riconducibilità del servizio idrico integrato alla categoria dei "*servizi di rilevanza economica*" il che implica la necessità che la tariffa del servizio idrico integrato consenta l'integrale

copertura dei costi sostenuti dal gestore, esigenza che legittima un modello tariffario comprensivo di una componente esattamente volta a questa copertura.

L'art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il "**Decreto 201 del 2011**") convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito il trasferimento all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici in precedenza svolti dall'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, nonché la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRi).

L'Emittente è un'impresa regolamentata che svolge la propria attività, pertanto, sotto il vaglio dell'AEEGSI, la quale gestisce la propria attività in ambito pubblico, legale e sociale e ciò ha un impatto significativo sulle prestazioni dell'Emittente. Ogni novità e modifica normativa può dunque incidere negativamente sui ricavi, sui profitti e sulle condizioni finanziarie generali dell'Emittente.

Si segnala che a partire dall'esercizio 2016 l'AEEGSI ha rivoluzionato il rapporto tra gestori del servizio idrico integrato e gli utenti del medesimo mediante l'emanazione di provvedimenti volti a ridefinire le modalità di approccio alla clientela. L'Emittente come tutti gli operatori del settore idrico ha provveduto alla predisposizione delle costose misure organizzative volte a soddisfare le richieste dell'AEEGSI.

In particolare il 29 dicembre 2015, l'AEEGSI ha pubblicato tre importanti deliberazioni che hanno influito pesantemente sull'operato e sull'organizzazione dell'Emittente nel corso dell'esercizio 2016, ovvero:

- la deliberazione del 23.12.2015, n. 655/2015/R/idr, "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*" (RQSII);
- la deliberazione del 23.12.2015, n. 656/2015/R/idr, "*Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio - disposizioni sui contenuti minimi essenziali*";
- la deliberazione del 28.12.2015, n. 664/2015/R/idr, "*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTL-2*".

Si segnala inoltre che l'AEEGSI sta continuando il copioso regime di disposizioni di regolamentazione nel settore idrico soprattutto nell'ambito dei rapporti con l'utenza e in generale nella gestione con massima attenzione della tempistica e delle modalità con cui si provvede al ciclo attivo, oltre che allo sviluppo delle opere.

La gestione del servizio idrico integrato è stata affidata all'Emittente dall'Ente di Governo dell'Ambito, Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "*Veneto Orientale*", la quale ha il potere di definire i piani d'investimento e le condizioni di gestione del servizio idrico integrato e provvede al relativo controllo. Le condizioni di esercizio del servizio idrico integrato sono stabilite nella convenzione stipulata in data 29 maggio 2008 tra l'Emittente e il Consiglio di Bacino "*Veneto Orientale*", così come modificata ex lege con delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "*Veneto Orientale*" e modifiche

significative delle stesse, possono incidere negativamente sui ricavi, sui profitti e sulla situazione finanziaria generale dell'Emittente.

In merito si segnala che con deliberazione n. 3, in data 29 aprile 2016 l'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" ha approvato per l'Emittente la predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019 e l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, comprensiva dei documenti correlati, ai sensi della deliberazione AEEGSI, n. 664/2015/R/idr. L'AEEGSI con propria deliberazione del 19 maggio 2016, n. 251/2016/R/idr ha poi approvato la documentazione e la predisposizione tariffaria.

2.1.2 ***La capacità dell'Emittente di raggiungere i propri obiettivi strategici potrebbe essere compromessa nei casi in cui lo stesso non sia in grado di mantenere o ottenere le licenze, i permessi, le approvazioni e le concessioni necessarie all'esercizio della propria attività.***

Al fine di svolgere e ampliare la propria attività, l'Emittente è tenuto a mantenere o ottenere da parte di autorità pubbliche, amministrative, fiscali licenze, permessi, approvazioni e concessione. I processi per ottenere e rinnovare i suddetti permessi, licenze, approvazioni e consensi sono spesso lunghi, complessi, imprevedibili e costosi.

Ogni concessione è disciplinata da appositi accordi con l'autorità competente che obbliga il concessionario a rispettare determinati obblighi (inclusi i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti). Ogni concessionario è soggetto a multe o sanzioni in caso di mancata esecuzione o di inadempimento degli obblighi assunti ai sensi della relativa concessione. La mancata esecuzione da parte del concessionario degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi di un contratto di concessione potrebbe, se l'inadempimento non viene sanato, portare alla risoluzione anticipata della concessione medesima. Inoltre, in conformità ai principi generali della legge italiana, una concessione può essere risolta anticipatamente per ragioni di pubblico interesse. In entrambi i casi, il concessionario potrebbe essere obbligato a trasferire tutti i beni relativi all'attività oggetto della concessione all'autorità competente o al nuovo titolare della concessione. Tuttavia, in caso di risoluzione della concessione, il concessionario potrebbe avere diritto a ricevere una somma di denaro a titoli di compensazione in conformità ai termini del relativo contratto di concessione.

Non vi sono garanzie che l'Emittente, al fine di continuare ad esercitare la propria attività, una volta scaduta la concessione attualmente in essere, stipuli nuove concessioni o rinnovi quelle esistenti, o che nuove concessioni vengano stipulate o le esistenti rinnovate a condizioni simili a quelle applicate all'attuale concessione. La mancata stipula di nuove concessioni o il mancato rinnovo delle concessioni esistente a condizioni simili alle attuali o comunque favorevoli per l'Emittente, potrebbero avere un impatto negativo, sull'attività, i risultati operativi e le condizioni finanziarie dell'Emittente medesimo.

L'Emittente rispetta i requisiti e le condizioni stabiliti dalle leggi e dai regolamenti europei applicabili alla fornitura di servizi pubblici nella forma "in-house providing". Il

capitale sociale dell'Emittente è interamente detenuto da entità pubbliche locali che esercitano il controllo sull'Emittente direttamente e attraverso il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" costituito ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del vigente Statuto di Piave Servizi S.r.l..

Sebbene il settore dei servizi pubblici sia regolato da principi di diritto europeo (e quindi la possibilità di utilizzare il modello di gestione "in house" deriva dal rispetto di tali principi) non si può escludere l'eventualità di un esito sfavorevole dei ricorsi e delle contestazioni avanzati contro l'affidamento diretto di uno o più dei servizi inclusi nell'oggetto sociale dell'Emittente: le imprevedibili conseguenze di tale eventualità sono potenzialmente in grado di influenzare in modo significativo il merito creditizio dell'Emittente.

In caso di inadempimenti gravi dell'Emittente, non dovuti a circostanze eccezionali, che compromettano la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica o qualora il servizio venga eseguito parzialmente, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" potrà adottare, tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio dell'Emittente, compresa, previa messa in mora e contestazione formale scritta, la provvisoria sostituzione dell'Emittente stessa.

In particolare, il Consiglio di Bacino, a fronte della sussistenza di inadempimenti particolarmente gravi, non dovuti a cause eccezionali, di mancata erogazione del servizio alle condizioni fissate o di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a causa di forza maggiore, potrà avvalersi del diritto di risolvere la convenzione in caso di:

- (i) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- (ii) interruzione generale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti e per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo dell'Emittente, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia;
- (iii) ripetute gravi inadempienze ai disposti della convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Le conseguenze della risoluzione, ivi inclusi i relativi danni, potranno essere addebitati all'Emittente dal Consiglio di Bacino.

La convenzione si risolverà di diritto, altresì, in caso di fallimento o di ammissione dell'Emittente ad altre procedure concorsuali, in caso di scioglimento della società o di perdita di uno o più requisiti richiesti per l'affidamento in house.

In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di qualità o di inosservanza di taluni obblighi previsti dalla convenzione, l'Emittente, fatte salve cause di forza maggiore, causo fortuito o comportamento non dovuto a colpo o dolo, potrebbe essere tenuto, previa contestazione, a pagare una penale il cui importo verrà determinato di volta in volta dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale". Il ripetersi delle inadempienze o carenze del servizio, oltre al pagamento della penale, potrebbe comportare per l'Emittente anche la sopra evidenziata possibile risoluzione della convenzione.

Inoltre, se l'inosservanza degli obblighi concerne il mancato completamento degli interventi, l'Emittente potrà subire una decurtazione tariffaria pari alle quote di

ammortamento relative all'intervento mancante nonché un'ulteriore penalità consistente nell'ulteriore riduzione tariffaria nella misura compresa tra lo 0,02% e il 2% della predetta decurtazione.

Al termine del rapporto con l'Emittente, tutta la documentazione in possesso relativa al servizio idrico integrato (inventari, banche dati utenti, cartografie, etc.) e le opere necessarie all'esercizio del servizio, ivi incluse quelle realizzate dall'Emittente nel corso della convenzione, vengono consegnate senza oneri o tasse aggiunti al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale". In particolare, le opere messe nella disponibilità dell'Emittente e quelle realizzate con la tariffa o a spese dell'Ente di Governo d'Ambito o degli Enti Locali e gestite dall'Emittente devono essere restituite in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera m), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Oltre a quanto già previsto espressamente nella convenzione, la nuova regolamentazione del servizio idrico integrato ha fatto chiarezza sugli aspetti relativi alla quantificazione e sul riconoscimento del valore residuo del capitale al termine della scadenza della concessione ovvero in caso di cessazione anticipata della stessa. Nonostante il Metodo Tariffario Idrico indichi i criteri per la quantificazione del valore residuo del capitale, permane qualche incertezza sulla definizione puntuale del valore di rimborso relativo ad alcune partite economiche e tale aspetto incide in particolare nei casi di finanziamenti che travalicano la scadenza delle concessioni.

Inoltre, sul punto, genererà incertezza il ruolo dell'AEEGSI quale garante della corretta quantificazione del valore residuo al termine della concessione, infatti, un atto ufficiale della stessa che approvi il valore residuo del capitale, rappresenterebbe una garanzia, per gli investitori, della corretta quantificazione effettuata.

2.1.3 *Le operazioni dell'Emittente sono soggette a leggi, norme e regolamenti ambientali che regolano, inter alia, gli scarichi d'acqua reflua*

L'ottemperanza alle leggi, alle norme e alle normative ambientali comporta per l'Emittente l'onere di sostenere costi significativi concernenti il monitoraggio ambientale, l'installazione di impianti per il controllo dei livelli di inquinamento, le tasse sull'emissione, la manutenzione e il potenziamento degli impianti.

Tali costi potranno in futuro aumentare in ragione sia delle esistenti norme ambientali sia delle norme in materia che verranno in futuro adottate. Ogni incremento di tali costi potrà avere un impatto negativo sull'attività dell'Emittente e sui risultati operativi, sulla posizione finanziaria nonché sui flussi di cassa.

Tuttavia, le tariffe di volta in volta applicate dall'Emittente in relazione all'erogazione del servizio prestato sono destinate a compensare l'Emittente per i suddetti costi o le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge ambientale.

Allo stesso modo qualsiasi investimento effettuato, così come i costi e le spese sostenuti per garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge ambientale potrebbero essere, in tutto o in parte, imputati come costi nelle tariffe per la fornitura del servizio idrico integrato.

2.1.4 *L'Emittente potrebbe incorre in spese e responsabilità da impatto ambientale*

L'attività principale dell'Emittente comporta che lo stesso possa incorrere in responsabilità da impatto ambientale nonché in incidenti che possono compromettere la salute e/o la sicurezza dell'ambiente. Nonostante l'Emittente confidi che le politiche e gli *standard* operativi adottati e attuati per garantire la sicurezza delle proprie operazioni siano di alto livello, è sempre possibile che si verifichino incidenti come versamenti, contaminazioni e eventi simili che potrebbero causare danni all'ambiente, ai lavoratori e/o alle comunità locali.

Qualsiasi aumento dei costi e delle spese ambientali potrebbe avere effetti negativi sull'attività dell'Emittente e sui risultati operativi, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa. Inoltre, l'Emittente è assicurato contro alcuni, ma non tutti, gli incidenti sopra riportati, ma non può essere garantito che tale assicurazione sia sufficiente a coprire eventuali perdite o passività dirette o indirette in cui l'Emittente possa incorrere.

2.1.5 *L'Emittente è esposto al rischio della revisione delle tariffe del settore idrico*

L'Emittente opera nel settore del servizio idrico integrato ed è pertanto esposto al rischio che le tariffe applicate agli utenti finali del servizio subiscano delle variazioni.

Nel settore del servizio idrico integrato le tariffe applicate agli utenti, determinate e adeguate dalle autorità competenti, possono essere soggette a variazioni a seguito di revisioni periodiche risultanti dalle indagini effettuate dalle autorità competenti per il settore idrico, le quali possono avere ad oggetto, *inter alia*, miglioramenti dell'efficienza e l'effettiva realizzazione degli investimenti pianificati da parte delle società che gestiscono il servizio idrico integrato.

L'esito del referendum tenutosi il 12 e 13 giugno 2011 ha riguardato la tariffa del servizio idrico integrato: in particolare, a seguito dello stesso il riferimento alla "*adeguatezza della remunerazione del capitale investito*", che era una componente della tariffa integrata per il servizio idrico integrato, è stato eliminato a decorrere dal 21.07.2011 dal comma 1 dell'articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006.

Per il triennio 2016-2019, l'AEEGSI ha proseguito nella propria attività di regolazione tariffaria emanando il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), entrato in vigore dal 1° gennaio 2016.

L'applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012 e 2013, del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e, attualmente, del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) per gli anni 2016-2019, comporta la determinazione di un moltiplicatore tariffario "teta" e di un vincolo ai ricavi che il gestore del servizio idrico integrato dovrà applicare. Inoltre è imposto al gestore l'obbligo di destinare una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI). Questa quota FoNI rimane nella disponibilità del gestore del servizio idrico integrato, il quale la potrà utilizzare esclusivamente per la realizzazione di nuovi investimenti nel territorio dal medesimo servito o per il finanziamento di agevolazioni a carattere sociale. La quota FoNI verrà calcolata ogni

anno fino alla fine della concessione e, a partire dal 2014, viene verificato, da parte dell'AEEGSI se il gestore ha utilizzato la quota FoNI calcolata negli anni precedenti; l'inosservanza di tale previsione comporterà ripercussioni sul calcolo della tariffa e della quota FoNI degli anni successivi.

La quota FoNI calcolata per l'anno 2016 dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" risulta pari ad Euro 2.803.831.

Si segnala in merito a quanto sopra riportato che il Consiglio di Stato con sentenza del 26 maggio 2017, n. 2481 ha respinto i ricorsi intentati dal Codacons, dall'Associazione Acque Bene Comune e dalla Federconsumatori contro la deliberazione dell'AEEGSI che introduce per il biennio 2012-2013 e poi per gli anni a seguire, il nuovo metodo tariffario per il sistema idrico integrato, statuendo che *"la metodologia adottata dall'AEEGSI [...] appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l'esito del referendum [...]"*.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto anche le contestazioni in merito ai finanziamenti mediante le tariffe dei nuovi investimenti affermando che nella disciplina del FoNI non può essere ravvisata una violazione del principio di corrispettività della tariffa rispetto al servizio reso sancito dall'articolo 154, comma 1 del citato D.Lgs. n. 152/2006.

Si segnala, infine, che ogni modifica che comporti una diminuzione delle tariffe, può avere un impatto negativo sull'attività dell'Emittente e sulla disponibilità di cassa dello stesso.

2.1.6 **Rischio di crisi aziendale**

Il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (il **"Decreto 175 del 2016"**), prevede all'articolo 6 che *"... le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*.

Al fine di dotare la società di tutti gli strumenti ritenuti comunque utili per una gestione efficace ed efficiente, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, attese anche le disposizioni di cui al Decreto 175 del 2016, nella seduta del 29 maggio 2017 ha ritenuto opportuno approvare uno specifico regolamento contenente i *"Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"*.

Il suddetto regolamento contiene degli specifici indici (*i.e.* ROE, indice di liquidità primaria, rapporto totale impieghi/capitale proprio) e individua specifiche soglie di allarme i cui valori sono stati determinati, tenendo in considerazione, non solo i valori ottimali solitamente indicati dalla prassi economica, ma anche le specificità dell'Emittente la quale fornisce in regime di monopolio di un servizio pubblico a rilevanza economica.

Si evidenzia che le soglie di allarme sono valori il cui superamento segnala un valore anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'Emittente. Il superamento delle predette soglie non implica necessariamente lo

stato di crisi dell'azienda ma può implicare un potenziale rischio di crisi reversibile e non conclamata.

Al 31 dicembre 2016, i valori dell'Emittente non superano nessuna delle soglie di allarme previste nel regolamento contenente i "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale".

2.1.7 **Rischio di governance**

L'AEEGSI stabilisce regole e criteri per l'intero territorio nazionale tuttavia la loro declinazione a livello locale può essere caratterizzata da un certo grado di delega e/o discrezionalità ad opera degli Enti di Governo dell'Ambito ("EGA"), nel caso di Piave Servizi S.r.l., facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", rappresentato dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale". Il rischio *governance* concerne pertanto le incertezze dovute alle istanze degli enti locali espresse per il tramite degli EGA, in particolare per quanto concerne il contenimento degli sviluppi tariffari.

Si segnala, pertanto, che il modello di regolazione multilivello presenta ancora alcune ambiguità connaturate al conflitto di interessi in cui versano i regolatori locali, nel loro ruolo di controllori e al contempo di azionisti del soggetto regolato. Da ciò deriva una confusione tra funzioni di indirizzo, gestione e controllo sul servizio, che si può ripercuotere sulla percezione di stabilità del contesto locale da parte degli investitori.

Rientrano inoltre nel rischio di *governance* anche l'inattività o l'inefficacia dell'azione degli EGA, che va a riverberarsi sull'operatività delle gestioni: si pensi ad esempio, ai tempi di approvazione delle predisposizioni tariffarie, spesso procrastinati rispetto ai termini indicati da AEEGSI, o ai tempi di individuazione del gestore unico d'ambito al termine della concessione e ancora ai tempi per la quantificazione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente.

2.1.8 **Rischi connessi a disastri naturali e altri eventi distruttivi**

Le strutture/opere afferenti al servizio idrico integrato, compresi i sistemi di approvvigionamento idrico, gestiti dall'Emittente possono subire danni significativi a seguito di:

- disastri naturali, inondazioni e/o prolungati periodi di siccità;
- errori umani nel funzionamento delle strutture/opere del servizio, compresi i sistemi di approvvigionamento idrico; e
- scioperi industriali, relativamente ai quali si precisa che l'Emittente, erogando un servizio pubblico essenziale, è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Si segnala, pertanto, che tali eventi potrebbero compromettere in modo rilevante l'attività dell'Emittente, la situazione finanziaria e i risultati operativi dello stesso.

L'Emittente ha in essere un'assicurazione contro alcuni, ma non tutti, di questi eventi, ma non può essere garantito che tale assicurazione sia sufficiente a coprire eventuali perdite o responsabilità dirette o indirette dell'Emittente.

Inoltre, il ricorrere di uno o più dei suddetti eventi sfavorevoli potrebbe comportare l'accrescimento delle franchigie assicurative con la conseguenza di rendere per l'Emittente più difficoltosa, se non impossibile in taluni casi, la disponibilità di una copertura assicurativa.

2.1.9 ***Rischi operativi dovuti alla proprietà e/o alla gestione dei sistemi di approvvigionamento idrico, delle reti e degli impianti di distribuzione nonché alla proprietà e/o alla gestione delle reti di collettamento e opere di depurazione delle acque reflue***

Il principale rischio operativo cui è esposto l'Emittente è legato alla proprietà e/o alla gestione (in caso di beni pubblici) di reti e impianti di distribuzione nonché alle reti di collettamento ed impianti di depurazione delle acque reflue.

Le suddette reti e impianti sono esposti a rischi che possono causare danni significativi alle strutture stesse e, nei casi più gravi, compromettere l'operatività del sistema idrico e/o del sistema fognario e depurativo. Questi rischi includono fenomeni meteorologici estremi, disastri naturali, incendi, attacchi terroristici, rottura o danneggiamento di apparecchiature o processi, incidenti e controversie di lavoro.

In particolare, i sistemi di distribuzione, di collettamento e gli impianti di depurazione di proprietà del, o gestiti dall'Emittente sono esposti a malfunzionamenti e al rischio di interruzione del servizio, l'Emittente non ha il controllo di tali fenomeni che possono comportare un aumento dei costi rispetto ai quali la copertura assicurativa dell'Emittente potrebbe risultare non sufficiente a compensare totalmente eventuali perdite.

Inoltre, la ricorrenza di eventuali eventi sfavorevoli potrebbe portare a crescenti innalzamenti delle franchigie assicurative con la conseguenza di rendere più difficile, se non impossibile, la disponibilità di una copertura assicurativa per l'Emittente. Tuttavia, si segnala che i costi sostenuti dall'Emittente in relazione alla manutenzione e/o al ripristino di beni pubblici sarebbero compensati mediante le tariffe per l'erogazione del servizio idrico integrato.

2.1.10 ***Rischio di credito derivante dall'attività commerciale svolta dall'Emittente***

Si definisce "*rischio di credito*" il rischio di perdite potenziali in cui potrebbe incorrere l'Emittente nel caso in cui una sua controparte commerciale o finanziaria non adempia alle proprie obbligazioni ovvero subisca un deterioramento del proprio merito di credito. Tale rischio deriva principalmente da fattori economici/finanziari (*i.e.* la controparte non adempia alle proprie obbligazioni), nonché da fattori tecnici/commerciali o amministrativi/legali (*i.e.* controversie sul tipo/quantità delle merci fornite, l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle fatture ecc.). In particolare, condizioni economiche sfavorevoli per il settore o i settori in cui alcune

delle principali controparti o un numero significativo di controparti operano potrebbero influenzare l'attività dell'Emittente.

La politica di creditizia dell'Emittente regola la valutazione del merito creditizio dei clienti e delle altre controparti finanziarie, il monitoraggio dei flussi di raccolta attesi, l'assunzione di garanzie da parte di banca o assicurazioni e l'attuazione di adeguate misure di recupero del credito.

L'esposizione dell'Emittente al rischio di controparte è mitigata dall'ampia diversificazione dei clienti dell'Emittente: in quanto al 31 dicembre 2016 i contratti di fornitura del servizio idrico integrato sono pari a 130.932, di cui 112.603 sono destinati ad uso domestico (residente e non), 2.828 sono invece relativi ad allevamenti e agricoltura e 15.501 hanno uno scopo differente rappresentato principalmente dalle industrie e dalle attività commerciali.

Nonostante quanto precede, un aumento significativo delle percentuali di inadempimento da parte delle controparti dell'Emittente potrebbe avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria dello stesso.

L'esposizione dell'Emittente al rischio di credito è anche influenzata in misura significativa e diretta dalla *performance* economica della ristretta area geografica in cui opera quasi esclusivamente.

I ricavi generati dalle attività industriali potrebbero essere influenzati non solo da una crisi economica della regione in cui opera l'Emittente, ma anche dall'adozione da parte dei suoi clienti di processi industriali meno inquinanti. Ai sensi dell'attuale schema tariffario, la riduzione di tali ricavi può essere compensata, parzialmente, da maggiori ricavi derivanti da altre categorie di clienti.

2.1.11 **Rischio di morosità**

Nonostante l'introduzione del metodo tariffario elaborato dall'AEEGSI abbia previsto il riconoscimento in tariffa del rischio di morosità individuando una misura standard massima (unpaid ratio a 24 mesi) differenziata a seconda delle zone del Paese (Nord, Centro e Sud), in alcune aree del Paese l'incidenza della morosità raggiunge livelli che vanno ben oltre tale misura *standard* massima riconosciuta nelle tariffe applicate dai gestori. In queste circostanze gli enti locali tendono a dilazionare nel tempo l'aumento delle tariffe necessario a compensare la quota di crediti inesigibili, con la conseguenza di minare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni stesse. In questi contesti non è dunque sufficiente che una quota del costo della morosità sia riconosciuta nelle tariffe applicate, ma è altresì necessario che le gestioni siano autorizzate a incassare i relativi flussi di cassa, al fine di preservare l'equilibrio economico-finanziario e salvaguardare il rimborso dei finanziamenti contratti.

Per quanto concerne Piave Servizi S.r.l., le due società operative SISP S.r.l. e Sile Piave S.p.A. che ha incorporato con efficacia ex lege dal 31 dicembre 2015, hanno avuto sempre un unpaid ratio a 24 mesi inferiore al limite massimo riconosciuto dall'AEEGSI ai fini tariffari.

2.2 **ALTRI RISCHI RELATIVI ALL'EMITTENTE**

2.2.1 *Rischio di rifinanziamento dei debiti esistenti*

Fino alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente ha finanziato le proprie operazioni e i propri investimenti attraverso i tradizionali strumenti del mercato bancario (quali finanziamento a breve o medio/lungo termine, leasing finanziario, scoperto a breve termine, operazioni di factoring ecc.).

Al 31 dicembre 2016 l'indebitamento verso banche e altri finanziatori dell'Emittente, così come riportato nel bilancio, è pari a Euro 19.711.660, così composto:

Indebitamento	in scadenza entro 12 mesi	in scadenza oltre 12 mesi	TOTALE
Debiti verso i soci per finanziamenti	30.000*	-	30.000
Debiti verso banche	2.108.361	17.006.116	19.114.477
Debiti verso altri finanziatori	221.354	345.829	567.183
TOTALE	2.359.715	17.351.945	19.711.660
- <i>di cui a tasso fisso</i>	221.354	345.829	567.183
- <i>di cui a tasso variabile</i>	2.108.361	17.006.116	19.114.477

* finanziamento privo di interessi e rimborsato interamente nel corso dell'anno 2017.

L'Emittente ritiene che i suoi attuali livelli di liquidità siano sufficienti a rimborsare o rifinanziare i debiti in essere alla data del presente Documento di Ammissione. Tuttavia non può essere garantito che l'attività dell'Emittente generi sufficienti flussi di cassa o che i futuri finanziamenti a cui l'Emittente debba ricorrere siano erogati per un importo sufficiente o a condizioni commercialmente ragionevoli o favorevoli tali da consentire all'Emittente di rifinanziare o di rimborsare i debiti esistenti non appena esigibili. L'incapacità dell'Emittente di rimborsare o rifinanziare i propri debiti non appena gli stessi diventano esigibili può avere un effetto negativo sul valore di mercato dei Titoli e/o sull'Emittente stesso.

Con riferimento all'indebitamento in essere, alla data del presente Documento di Ammissione, in due contratti di mutuo sono previsti dei covenants finanziari al cui rispetto è impegnato l'Emittente. In particolare i suddetti covenants attengono al livello di indebitamento (*Leverage*) e alla liquidità disponibile a copertura del debito esistente (*Debt Cover*).

A tal proposito si segnala che alla Data del presente Documento di Ammissione l'Emittente rispetta entrambi i suddetti covenants finanziari.

2.2.2 *L'attività dell'Emittente può essere influenzata negativamente dalle attuali perturbazioni dei mercati creditizi globali e dagli impatti a ciò associati*

Dalla seconda metà del 2007, la perturbazione dei mercati crediti globali, unitamente al riprezzamento del rischio di credito, ha creato condizioni sempre più difficili nei mercati finanziari. Queste condizioni hanno determinato una diminuzione della liquidità e una maggiore volatilità nei mercati finanziari globali e continuano ad influenzare il funzionamento dei mercati finanziari stessi e l'economia globale.

In particolare, nel 2010, in Europa si è verificata una crisi finanziaria, innescata da elevati disavanzi di bilancio e da un aumento del debito sovrano in Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia, che hanno creato preoccupazioni circa la capacità di suddetti Stati dell'Unione Europea di continuare ad erogare debito sovrano. Le condizioni dei paesi dell'Eurozona sono peggiorate nel 2011 a causa dei crescenti rendimenti di alcuni strumenti di debito sovrano emessi da alcuni Stati dell'Eurozona, compresa la Repubblica italiana, e la percezione del mercato che la moneta unica si trovava ad affrontare una crisi istituzionale di fiducia legata al contagio del debito sovrano. Tale peggioramento si è protratto nel 2012 e ha sollevato preoccupazioni per quanto riguarda la situazione finanziaria delle istituzioni finanziarie europee e in particolare la loro esposizione creditizia verso tali paesi e le suddette preoccupazioni possono avere incidere sulla capacità dell'Emittente di reperire fondi presso tali istituti per finanziare la propria attività a condizioni e ad costi simili a quelli relativi ai finanziamenti concessi in passato.

A causa di tali preoccupazioni, i mercati finanziari e il sistema finanziario globale in generale sono stati colpiti da gravi perturbazioni e incertezze che hanno determinato uno *spread* di credito e in particolare sul debito sovrano di molti paesi dell'Unione europea, si è determinata una diminuzione della liquidità e un conseguente aumento dei costi di finanziamento, difficoltà nell'accesso al mercato, una maggiore instabilità nei mercati obbligazionari e azionari nonché una mancanza di trasparenza dei prezzi nei mercati del credito. A tal proposito si segnala che le variazioni del mercato finanziario e degli investimenti, comprese le variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei rendimenti degli investimenti azionari, immobiliari e di altre tipologie di investimenti, possono influire sulla *performance* finanziaria dell'Emittente. Se queste condizioni continueranno o peggiorano, le stesse potrebbero influire negativamente sulla *performance* finanziaria dell'Emittente e sulla capacità dello stesso di reperire fondi sul mercato dei capitali di debito e/o accedere ai mercati dei prestiti bancari a termini e condizioni finanziari accettabili per l'Emittente.

2.2.3 *Rischi connessi ad ulteriore indebitamento a carico dell'Emittente*

All'Emittente non è fatto divieto di fare nuove emissioni, rilasciare garanzie o contrarre indebitamento ulteriore con ranking *pari passu* rispetto alle obbligazioni a suo carico già esistenti. Se l'Emittente contrae debiti ulteriori di ranking pari a quello dei Titoli, aumenterà il numero dei creditori dell'Emittente che avranno diritto di concorrere con i Portatori dei Titoli nella distribuzione dei proventi liquidati nel caso di assoggettato a liquidazione, fallimento o a procedure simili dell'Emittente.

2.2.4 *Rischio di Liquidità*

Si definisce “*rischio di liquidità*” il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, certe o previste con ragionevole certezza, quando esse giungono a scadenza.

Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel *funding liquidity risk*, ossia il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi, senza pregiudicare la propria attività caratteristica e/o la propria situazione finanziaria, e nel *market liquidity risk*, ossia il rischio di non essere in grado di liquidare un *asset*, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale, a causa della scarsa profondità del mercato di riferimento e/o in conseguenza dei tempi necessari per realizzare l’operazione. Ciò può incidere significativamente e negativamente sui risultati operativi e sulla condizione finanziaria dell’Emittente nel caso in cui lo stesso sia obbligato a incorrere in costi aggiuntivi per rispettare gli impegni finanziari assunti o, in casi estremi, compromettere il regolare svolgimento dell’attività dell’Emittente portandolo all’insolvenza.

L’approccio dell’Emittente al rischio di liquidità è quello di avere una struttura finanziaria che assicuri un livello adeguato di liquidità e un equilibrio in termini di durata e composizione del debito in linea con i propri obiettivi di *business*. Le politiche dell’Emittente sono volte a diversificare le scadenze del debito e delle fonti di finanziamento e si basano su *buffer* di liquidità per soddisfare impegni imprevisti. Si segnala, tuttavia, che queste misure potrebbero non essere sufficienti per coprire tale rischio.

La capacità dell’Emittente di ricorrere al mercato bancario o dei capitali per soddisfare le proprie esigenze finanziarie dipende anche, *inter alia*, dalle condizioni di mercato. Non può essere garantito che l’Emittente sia in grado, in futuro, di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse o a condizioni migliori rispetto a quelle attualmente in essere, il che può incidere negativamente sui risultati e sulle condizioni finanziarie dell’Emittente.

2.2.5 ***Rischi connessi al tasso di interesse***

L’Emittente è soggetto al rischio di tasso d’interesse il quale deriva dall’indebitamento finanziario in essere dell’Emittente, pertanto il rischio di tasso d’interesse varia a seconda che l’indebitamento finanziario sia stato contratto a un tasso fisso o a un tasso variabile. In particolare, un innalzamento dei tassi potrebbe comportare una riduzione dei flussi di cassa disponibili al servizio del debito.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente, fatta eccezione per l’“*Accordo integrativo avente ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati over the counter*” in essere con Veneto Banca a copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse sul mutuo acceso presso lo stesso istituto di credito dalla società Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. incorporata nell’Emittente, non ha adottato politiche di copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse attraverso la sottoscrizione di contratti derivati.

Tipologia contratto	Valore nominale	Valore <i>Mark to Market</i> al 31/12/2016	Scadenza
Derivato di copertura Over the Counter	5.000.000 euro	481.953 euro	31.03.2027

Qualora in futuro avvenissero fluttuazioni dei tassi di interesse, queste potrebbero comportare un incremento degli oneri finanziari relativi all'indebitamento a tasso variabile che potrebbero avere un impatto negativo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

2.2.6 *Rischio Operativo*

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico - finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

2.2.7 *Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche (il "Decreto 231 del 2001") e all'adozione di un modello organizzativo dell'Emittente*

Dal 2017 l'Emittente è dotato del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Modello**") al fine di creare regole idonee a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque di altri soggetti dotati di poteri decisionali, dipendenti e fornitori. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2017 ha nominato un organismo di vigilanza preposto al controllo sul funzionamento, sull'osservanza e sul costante aggiornamento del modello organizzativo.

Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente finalizzata a promuovere la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi.

L'adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non escludono di per sé l'applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall'autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell'organismo a ciò appositamente preposto, l'Emittente potrebbe essere assoggettato a sanzioni.

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa dell'Emittente fosse concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verificino ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

2.2.8 *Rischi connessi alle coperture assicurative*

L'Emittente svolge attività che potrebbero esporlo al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all'attività svolta, l'Emittente attua, con continuità, iniziative volte all'individuazione delle aree di rischio e alla copertura dei rischi sottesi, in quanto ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture adottate, l'Emittente sarebbe tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2.2.9 *Rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nella realizzazione della propria strategia industriale.*

L'Emittente è esposto ai rischi collegati alla tipologia di attività svolte nonché alle modalità di erogazione del servizio idrico integrato.

Eventuali difetti nello svolgimento di tali attività potrebbero generare una responsabilità dell'Emittente nei confronti dei clienti ovvero dei terzi e dare luogo a successive richieste di risarcimento dei danni. Per tale ragione ed a copertura di tali rischi l'Emittente mantiene polizze assicurative, in linea con la prassi del settore, per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Si segnala che, negli ultimi esercizi, non si sono mai verificati eventi che abbiano determinato delle ipotesi di responsabilità grave dell'Emittente per tali rischi ed a seguito dei quali l'Emittente abbia dovuto sostenere oneri. Per tale ragione, non è stato ritenuto necessario effettuare accantonamenti specifici a tale riguardo.

Si segnala, infine, che l'Emittente ritiene che, alla data del presente Documento di Ammissione, non vi siano rischi connessi ai fornitori dei prodotti e dei servizi che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

2.2.10 *Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso*

Per “*rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso*” si intende, in generale, la possibilità che gli esiti negativi di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o amministrativi generino passività tali da causare una riduzione della capacità dell’Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Alla data del presente Documento di Ammissione, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell’Emittente in relazione all’attività caratteristica dallo stesso svolta.

L’Emittente espone nel proprio bilancio un fondo per rischi e oneri destinato a coprire, tra l’altro, le potenziali passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso nonché da eventuali liti extragiudiziali pendenti.

Al 31 dicembre 2016, tale fondo ammontava a complessivi Euro 13.017.646, di cui la quota per possibili rischi di soccombenza nei procedimenti giudiziari in corso risulta pari a Euro 2.523.364 mentre le restanti quote sono ripartite come segue :

- Euro 9.704.007 a titolo di accantonamenti al Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) ossia al fondo previsto dall’AEEGSI per finanziare nuovi investimenti e/o agevolazioni tariffarie a carattere sociale. Lo scopo del FoNI è garantire che almeno una parte dell’introito derivante dalla tariffa venga utilizzato per nuovi investimenti. Le somme accantonate in questo fondo, vengono rilasciate di anno in anno in conto economico per la quota pari all’ammortamento relativo all’immobilizzazione che hanno finanziato;
- Euro 308.323 per il fondo imposte differite;
- Euro 481.953 per “*Strumenti finanziari derivati passivi*” riportati nel passivo dello stato patrimoniale nel rispetto delle novità relative ai criteri di redazione del bilancio civilistico introdotte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139¹.

Nella predisposizione del fondo, l’Emittente ha considerato i rischi potenziali derivanti da ogni procedimento giudiziale in corso, la disponibilità della copertura assicurativa (ove presente) e i principi contabili applicabili, che richiedono all’Emittente di mettere da parte le risorse a fronte di rischi prevedibili e quantificabili.

Si segnala, altresì, che nel corso dell’esercizio 2016, l’Emittente ha provveduto alla costituzione di un fondo sanzioni e contenziosi legato alla gamma dei rischi che caratterizzano il settore in cui l’Emittente opera, il quale è regolato da una pluralità di soggetti le cui azioni/decisioni non sono il frutto di politiche di concertazione, e

¹ in particolare, si segnala che l’articolo 2426, punto 11-bis), del codice civile, ha determinato l’obbligo di iscrizione dei derivati al “*fair value*”. Tale voce trova come contropartita, l’iscrizione con segno negativo della riserva di patrimonio netto A.VII “*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” per pari importo.

l'incidenza dei consueti rischi di natura aziendale su cui incidono le incertezze scaturenti dai complessi provvedimenti dell'AEEGSI.

Si segnala, altresì, che oltre alle riserve esistenti destinate a coprire gli eventuali esiti negativi dei procedimenti giudiziari in corso, è possibile che nei prossimi anni l'Emittente incorra in perdite significative in aggiunta agli importi già stanziati per i procedimenti giudiziari attualmente in corso, dovute (i) all'incertezza legata al risultato finale di ogni procedimento; (ii) a nuovi sviluppi che l'Emittente non era in grado di considerare per valutare il probabile esito di ogni procedimento giudiziario; (iii) la scoperta di nuove prove e informazioni e (iv) alla sottovalutazione delle probabili perdite future.

Si segnala, infine, che gli esiti negativi nei contenziosi esistenti o futuri potrebbero avere impatti negativi sulla posizione finanziaria e sui risultati dell'attività dell'Emittente.

2.2.11 *I Risultati finanziari dell'Emittente riportati nel bilancio potrebbero non essere indicativi delle prestazioni finanziarie future*

I risultati finanziari dell'Emittente riportati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (di cui all'Allegato 1 del presente Documento di Ammissione) non devono essere considerati indicativi della futura *performance* finanziaria dell'Emittente.

Non può, pertanto, essere garantita la continuità della redditività dell'Emittente per i periodi successivi al 31 dicembre 2016.

2.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI

2.3.1 *Rischi connessi al mercato secondario dei Titoli*

Sebbene sia stata presentata domanda per la quotazione dei Titoli sul segmento ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana, non vi è alcuna garanzia che si svilupperà un mercato secondario dei Titoli o, se in assenza di tale mercato, che i Portatori dei Titoli abbiano la possibilità di liquidare il proprio investimenti o che tale possibilità di liquidazione dell'investimento continui per tutto il periodo di validità dei Titoli. Conseguentemente, ogni acquirente dei Titoli deve essere disposto a detenere tali Titoli fino alla loro data di scadenza.

Inoltre i Titoli possono essere oggetto di esclusione dalla negoziazione (c.d. *delisting*) nonostante l'impegno dell'Emittente a fare tutto quanto è in suo potere per mantenere tale quotazione e, sebbene non vi sia alcuna garanzia sulla liquidazione dei Titoli a seguito della quotazione, il *delisting* dei Titoli può avere delle ripercussioni negative sul valore di mercato degli stessi.

2.3.2 *Rischi relativi al tasso di interesse*

I Titoli emessi dall'Emittente maturano interessi a tasso fisso e, conseguentemente i Portatori dei Titoli sono esposti al rischio che il valore dei Titoli possa diminuire a causa dell'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari.

Mentre il tasso di interesse nominale dei Titoli è fisso durante il periodo di validità degli stessi, il tasso di interesse dei mercati finanziari cambia tipicamente su base giornaliera. La variazione del prezzo dei titoli a tasso fisso è inversamente proporzionata all'andamento dei tassi d'interesse sui mercati finanziari. In genere, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse sui mercati finanziari, si attende una riduzione del prezzo dei Titoli, finché il rendimento degli stessi non è approssimativamente uguale al tasso d'interesse di mercato, mentre a fronte di una contrazione del tasso interesse di mercato, ci si attende un rialzo del prezzo dei Titoli.

I Portatori dei Titoli devono essere, pertanto, consapevoli che le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei Titoli.

2.3.3 *Rischi connessi al mutamento del regime fiscale*

Le Condizioni dei Titoli sono state predisposte sulla base della normativa fiscale italiana in vigore alla data del presente Documento di Ammissione. Tuttavia durante il periodo di validità dei Titoli, il regime fiscale applicato a questi ultimi potrebbe subire delle modifiche ed essere pertanto diverso rispetto a quello applicato alla data del presente Documento di Ammissione.

Tali modifiche potrebbero determinare effetti negativi sul trattamento fiscale dei Titoli per determinate categorie d'investitori o per tutti.

2.3.4 *Rischi connessi ai mutamenti normativi*

L'emissione dei Titoli è regolata dalla legge italiana e dalle prassi amministrative in vigore alla data del presente Documento di Ammissione, ivi incluse le disposizioni normative in materia fiscale.

La legge italiana, il regime fiscale o le pratiche amministrative potrebbero mutare dopo l'emissione dei Titoli e tali mutamenti normativi potrebbero avere un impatto negativo sul trattamento dei Titoli.

2.3.5 *Rischi connessi all'assenza di rating dell'Emittente*

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero sul rischio di solvibilità dell'Emittente o relativo ai Titoli emessi dallo stesso.

L'assenza di *rating* dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

2.3.6 *Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato dei Titoli su iniziativa dell'Emittente*

All'Emittente è riconosciuta la facoltà di rimborsare anticipatamente i Titoli, a propria discrezione, dopo tre anni dalla data di emissione degli stessi.

L'Emittente inoltre, anche prima del suddetto termine, è legittimato a rimborsare anticipatamente i Titoli nel caso in cui (i) si verifichi un mutamento del regime fiscale agli stessi applicato tale da comportare una qualsiasi ritenuta o deduzione a titolo di imposta in relazione a qualsiasi pagamento che l'Emittente è tenuto ad effettuare in relazione ai Titoli; ovvero (ii) qualora in forza di sopravvenute modifiche normative e/o regolamentari uno o più termini, condizioni o caratteristiche dei Titoli, ovvero l'adempimento di una o più delle obbligazioni derivanti dai Titoli medesimi sia, ovvero divenga, in tutto o in parte, per l'Emittente, illecito, illegale o comunque contrario o parzialmente contrario alla vigente normativa di legge e regolamentare applicabile.

Si segnala, pertanto, che nel caso in cui l'Emittente decida di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, l'investitore non riceverà gli interessi che sarebbero maturati nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello dei Titoli rimborsati anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

3. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

3.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Piave Servizi S.r.l..

3.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e numero di registrazione

L'Emittente ha la propria sede legale in Codognè (TV), via Francesco Petrarca n. 3 e sede secondaria in Roncade (TV), via Tiziano Vecellio n. 8.

È iscritto presso il registro delle imprese di Treviso codice fiscale e partita IVA 03475190272 e R.E.A. TV 364485.

3.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

L'Emittente è stato costituito nel 2003 in forma di società consortile a responsabilità limitata e successivamente trasformata in società a responsabilità limitata, con durata della società fissata fino al 31 dicembre 2040.

3.4 Domicilio, forma giuridica dell'Emittente e legislazione ai sensi della quale l'Emittente opera

Piave Servizi è una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Codognè (TV), via Francesco Petrarca n. 3 e sede secondaria in Roncade (TV), via Tiziano Vecellio n. 8.

L'Emittente può essere contatto telefonicamente al numero 0438 795743 e via mail all'indirizzo info@piaveservizisrl.it.

3.5 Storia ed evoluzione dell'Emittente

Piave Servizi S.r.l. quale società unica che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 39 Comuni Soci, è il risultato della fusione per incorporazione nella capogruppo contrattuale Piave Servizi S.r.l. delle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla SISP S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV) conclusasi nel dicembre 2015.

L'attuale Piave Servizi S.r.l., pertanto, rappresenta l'atto finale di un processo di collaborazione e aggregazione iniziato nel luglio 2003 con la costituzione di Piave Servizi S.c.r.l.

Piave Servizi S.c.r.l. nacque dalla volontà delle società Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. e Azienda Servizi Integrati S.p.A. (in sigla ASI S.p.A.) di San Donà di Piave (VE) di creare sinergie tra le stesse, ottimizzando le risorse e le strutture aziendali, nonché di perseguire l'obiettivo di divenire Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di riferimento delle medesime tre società. A tal fine e in ottemperanza alla normativa all'epoca vigente nonché alle direttive dell'Autorità d'Ambito, Piave Servizi S.c.r.l. venne successivamente riorganizzata per ottenere l'affidamento "in house" del sistema idrico integrato, mediante la cessione nel 2006 delle quote societarie della stessa ai Comuni Soci delle tre suddette società.

Piave Servizi S.c.r.l., divenne pertanto interamente partecipata da cinquanta enti locali sia della provincia di Treviso che di Venezia facenti parte dell'A.T.O. "Veneto Orientale".

Nel gennaio 2007, a seguito della stipula di apposito contratto di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile, sorse il gruppo contrattuale "Piave Servizi" e ASI S.p.A., SISP S.r.l. e Sile Piave S.p.A. divennero controllate di Piave Servizi S.c.r.l. hoding, ex art. 2359, comma primo, n. 3 del codice civile.

Nel corso del 2013, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto il trasferimento di undici Comuni Soci di Piave Servizi S.c.r.l. (coincidenti con i n. 11 Comuni soci dell'ASI S.p.A.) dall'A.T.O. "Veneto Orientale" all'A.T.O. "Laguna di Venezia" e ridefinito l'estensione territoriale degli ambiti stessi.

A detta nuova configurazione degli A.T.O. e dei relativi Consigli di Bacino è conseguita nel 2014, anche al fine di consentire il mantenimento dell'affidamento in house del sistema idrico integrato- nel territorio dell'ambito di competenza, la procedura di uscita dei suddetti undici comuni soci dalla compagine sociale di Piave Servizi S.c.r.l. nonché della società operativa ASI S.p.A. dal gruppo contrattuale e la necessaria riorganizzazione di quest'ultimo.

Nel dicembre 2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di SISP S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l. e, pertanto, dal 31 dicembre 2015 Piave Servizi S.r.l. è rimasto l'unico soggetto erogante il servizio idrico integrato nel territorio dei propri trentanove Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia ed opera direttamente nella gestione unitaria del servizio idrico integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate.

3.6 *Descrizione delle principali attività dell'Emittente*

Piave Servizi S.r.l. svolge il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio di propria competenza dell'A.T.O. "Veneto Orientale" c.d. sub-ambito "sinistra Piave" composto da 39 Comuni Soci in virtù dell'affidamento "in house providing" per 30 anni attribuito alla stessa, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge pro tempore vigente, con deliberazione dell'Assemblea del competente Ente di Governo d'Ambito, l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale", con deliberazione del 21 febbraio 2007 e relativa Convenzione sottoscritta in data 29 maggio 2008 nonché successiva conferma dell'affidamento e conseguente adeguamento della Convenzione con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" del 28 marzo 2014 a seguito della rideterminazione delle quote per trasferimento degli 11 Comuni di ASI S.p.A.

Piave Servizi S.r.l. nel territorio del Comune di Motta di Livenza, attualmente, svolge solo il servizio di acquedotto, poiché il servizio di fognatura e depurazione risulta affidato, in concessione a terzi.

Il bacino di utenza di Piave Servizi S.r.l. è composto da circa 131.000 utenze ubicate nei 39 Comuni Soci che forniscono l'acqua a circa 340.000 abitanti.

In particolare l'Emittente svolge le seguenti attività:

- (a) l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti autorità e dagli enti affidanti in attuazione del Decreto 152 del 2006, recante norme in materia

ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;

- (b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;
- (c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui ai punti (a) e (b) che precedono;
- (d) la gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti (a), (b) e (c);
- (e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;
- (f) ogni attività e/o servizio che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in house providing.

L'Emittente può inoltre:

- (a) assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri enti, società e imprese, al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'articolo 2361 codice civile. e della legislazione speciale in materia di Servizio Idrico Integrato;
- (b) effettuare:
 - altre attività specificamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari o affini a quelli previsti dall' articolo 4, comma 3 dello Statuto;
 - tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere. Tali attività finanziarie possono essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;
- (c) curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni e Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni e accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione per quanto applicabili.

L'emittente opera in base allo schema tariffario prescritto dall'AEEGSI.

Valore della produzione: Euro 37.327.284 (di cui ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 34.580.750)

Investimenti: Euro 3.094.785 (di cui immobilizzazioni immateriali Euro 277.845 e immobilizzazioni materiali Euro 2.816.940)

SVILUPPO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2016	2015	2014
Servizio di approvvigionamento idrico (migliaia di m3)	22.169.654	24.855.298	22.690.670
Numero di clienti	130.932	132.063	130.970
Comuni Serviti	39	39	39
Consumo individuale (m ³ /cliente)	169	188	173
Servizio di fognatura (migliaia di m3)	12.999.403	11.142.972	12.843.077
di cui comuni serviti *	39	39	39
di cui clienti	74.949	74.864	73.771
Servizi di trattamento dell'acqua (migliaia di m3)	12.460.464	11.364.854	12.285.485
di cui comuni serviti *	39	39	39
di cui clienti	72.113	71.908	70.793

* Nel Comune di Motta di Livenza in cui il servizio di fognatura e depurazione è gestito in concessione dalla Società Costruzioni Dondi S.p.A., il relativo consumo viene fatturato all'utenza sempre da Piave Servizi S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006.

4. **STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'EMITTENTE**

L'Emittente non appartiene a nessun gruppo.

5. PRINCIPALI SOCI

5.1 SOCI

Piave Servizi S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale è composta dai 39 Comuni della Provincia di Treviso e Venezia.

I 39 Comuni detengono l'intero ammontare del capitale sociale pari ad Euro 6.134.230,00 ed è stato interamente versato.

Alla data del presente Documento di Ammissione i soci che detengono, direttamente, una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente sono i seguenti:

<i>Soci</i>		<i>Quota (%)</i>	<i>Valore nominale della quota (Euro)</i>
Cappella Maggiore (TV)		2,0081%	123.181,85
Chiarano (TV)		1,3387%	82.121,24
Cimadolmo (TV)		0,6694%	41.060,62
Codognè (TV)		2,3428%	143.712,18
Colle Umberto (TV)		2,3428%	143.712,18
Conegliano (TV)		8,7018%	533.787,94
Cordignano (TV)		3,0122%	184.772,80
Fontanelle (TV)		2,0081%	123.181,85
Fregona (TV)		0,0144%	882,76
Gaiarine (TV)		3,0122%	184.772,80
Godega di Sant'Urbano (TV)		2,6775%	164.242,47
Gorgo al Monticano (TV)		1,6734%	102.651,56
Mansuè (TV)		1,6734%	102.651,56
Mareno di Piave (TV)		3,0122%	184.772,80
Motta di Livenza (TV)		4,0162%	246.363,71
Oderzo (TV)		5,6896%	349.015,27
Ormelle (TV)		0,6694%	41.060,62
Orsago (TV)		1,6734%	102.651,56

<i>Soci</i>		<i>Quota (%)</i>	<i>Valore nominale della quota (Euro)</i>
Ponte di Piave (TV)		1,6734%	102.651,56
Portobuffolè (TV)		0,3347%	20.530,32
Salgareda (TV)		1,6734%	102.651,56
San Fior (TV)		2,6775%	164.242,47
San Pietro di Feletto (TV)		0,0119%	731,98
San Polo di Piave (TV)		0,6694%	41.060,62
San Vendemiano (TV)		4,0162%	246.363,71
Santa Lucia di Piave (TV)		0,0191%	1.170,37
Sarmede (TV)		1,3387%	82.121,24
Susegana (TV)		0,0267%	1.638,72
Vazzola (TV)		2,0081%	123.181,85
Vittorio Veneto (TV)		6,0243%	369.545,56
Casale sul Sile (TV)		4,2870%	262.966,76
Casier (TV)		3,9570%	242.729,31
Marcon (VE)		5,2780%	323.799,08
Meolo (VE)		2,5340%	155.442,76
Monastier di Treviso (TV)		1,3210%	81.009,77
Quarto d'Altino (VE)		3,5260%	216.296,86
Roncade (TV)		4,6800%	287.076,14
San Biagio di Callalta (TV)		3,3680%	206.589,92
Silea (TV)		4,0400%	247.833,67
TOTALE		100%	6.134.230,00

L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è svolto dall'Assemblea dei soci e dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

Analogo composto dai rappresentanti legali, sindaci, degli enti locali soci o dai loro delegati. Nell'Assemblea dei Soci le responsabilità e diritti di voto sono proporzionali alle quote di partecipazione di ciascun socio, mentre nel Comitato ogni Comune Socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione. In particolare, l'Assemblea dei Soci si è pronunciata sulle seguenti materie: bilancio, piano industriale, bilancio e emissione di obbligazioni.

6. **INFORMAZIONI FINANZIARIE**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente, si rinvia al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 di cui all'Allegato 1 del presente Documento di Ammissione

7. **REGOLAMENTO DEI TITOLI**

REGOLAMENTO DEI TITOLI DI DEBITO

PIAVE SERVIZI TASSO FISSO 4.00% CON SCADENZA 2024

CODICE ISIN IT0005275166

“ I TITOLI ”

I Titoli sono disciplinati dai seguenti termini e condizioni

1. INTRODUZIONE

Piave Servizi S.r.l (l’**“Emittente”**) è una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società a responsabilità limitata con sede legale in Via Petrarca, 3, 31013 Codognè (TV), capitale sociale pari a euro 6.134.230,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso numero 03475190272. L’Emittente ha per oggetto (i) l’effettuazione delle attività relative al servizio idrico integrato; (ii) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato; (iii) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore del servizio idrico integrato; (iv) la gestione di impianti, anche a tecnologia avanzata, necessari all’attuazione del servizio idrico integrato e dei servizi ad esso connessi, (v) l’espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere, nonché (vi) ogni attività e/o servizio che la normativa comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in *house providing*.

L’Emittente ha deliberato di emettere i Titoli con delibera dell’Assemblea dell’Emittente del 29 giugno 2017, la quale verrà iscritta nel registro delle imprese di Treviso - Belluno entro la Data di Emissione.

I Titoli dell’importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) denominati “Piave Servizi tasso fisso 4.00% con scadenza 2024”, sono stati emessi dall’Emittente alla Data di Emissione (come infra definita).

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni

Nel presente Regolamento dei Titoli i termini elencati di seguito avranno il seguente significato:

“Agente per il Pagamento” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., società per azioni con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04040580963 - iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236,

aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale Euro 67.733.850,00.

“**Beni**” indica i beni materiali e immateriali di titolarità dell’Emittente, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari, fermo restando che tale termine non includerà i beni oggetto dell’attività commerciale dell’Emittente né i crediti commerciali derivanti da tale esercizio.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cambio di Controllo**” indica l’evento che si verifica qualora il 100% del capitale sociale dell’Emittente, ovvero il 100% dei diritti di voto normalmente esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’Emittente, cessi di essere detenuto da un Possessore Qualificato.

“**Comunicazione di Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.2 (*Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*).

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto per la sottoscrizione dei Titoli stipulato entro la, o in coincidenza della, Data di Emissione tra l’Emittente e i Sottoscrittori.

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l’insieme delle attività svolte dall’Emittente quali indicate dallo statuto dell’Emittente stesso.

“**Data di Calcolo**” indica il secondo Giorno Lavorativo antecedente ciascuna Data di Pagamento.

“**Data di Emissione**” indica il 21 luglio 2017.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando che la prima Data di Pagamento sarà il 31 dicembre 2017.

“**Data di Scadenza**” indica il 31 dicembre 2024.

“**Data di Rilevazione**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i parametri finanziari di cui all’Articolo 9.1 del presente Regolamento dei Titoli, intendendosi il Giorno Lavorativo che cade 10 Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione di ciascun bilancio (che non dovrà essere successiva al 15 luglio di ogni anno), a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 (che non dovrà essere successiva al 15 luglio 2018), fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 come di volta in volta modificato ed integrato.

“**Deduzione Decreto 239**” indica qualsiasi ritenuta o deduzione relativa a Tasse, da effettuarsi ai sensi del Decreto 239.

“**Deduzione Fiscale**” indica qualsiasi deduzione o ritenuta d’acconto a titolo di Tasse.

“Dichiarazione sui Covenant” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Rilevazione, degli impegni finanziari di cui all’Articolo 9.1 del presente Regolamento da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“Evento di Cambio di Legge” indica l’entrata in vigore di ogni modifica o emendamento ad una qualsiasi legge, norma o regolamento (ovvero un cambiamento nell’applicazione o interpretazione ufficiale di una qualsiasi legge, norma o regolamento) che dovesse verificarsi successivamente alla Data di Emissione e che dovesse pregiudicare in maniera significativa la capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli e/o su qualsiasi garanzia concessa in relazione ai Titoli.

“Evento di Insolvenza” indica con riferimento all’Emittente, che:

- (a) l’Emittente è stato assoggettato a qualsiasi procedura applicabile di fallimento, liquidazione, amministrazione, insolvenza, concordato o riorganizzazione (inclusi, senza limitazione alcuna, il “fallimento”, la “liquidazione coatta amministrativa”, il “concordato preventivo” e l’“amministrazione straordinaria”, ciascuno secondo il significato ad esso attribuito dalle leggi della Repubblica Italiana, inclusa la richiesta di procedure di liquidazione, riorganizzazione, scioglimento ed amministrazione) o procedure similari, ovvero la totalità o una parte sostanziale degli impegni o dei beni dell’Emittente siano soggetti a pignoramento o sequestro o ad altre procedure con i medesimi effetti, a meno che tali procedure siano state contestate in buona fede con ragionevole prospettiva di successo;
- (b) sia stata proposta un’istanza per l’apertura di una delle procedure di cui al punto (a) che precede con riferimento a, ovvero da parte dell’Emittente, o tali procedure sono state aperte nei confronti dell’Emittente e l’inizio di tali procedure non sia stato contestato in buona fede con ragionevole prospettiva di successo;
- (c) l’Emittente intraprenda azioni per una rinegoziazione o proroga di qualsiasi delle proprie obbligazioni ovvero provveda ad una cessione generale dei propri attivi, concluda degli accordi o delle transazioni con i, ovvero a beneficio dei, propri creditori o sia concessa da un tribunale competente una moratoria con riferimento a qualsiasi dei propri debiti o garanzie, indennizzi o assicurazioni concessi dall’Emittente in relazione a qualsiasi indebitamento, ovvero avanzi una richiesta di sospensione dei pagamenti;
- (d) sia pronunciata un’ordinanza o divenga effettiva una risoluzione per lo scioglimento ovvero la liquidazione e scioglimento in qualunque forma dell’Emittente, o si verifichi ciascuno degli eventi di cui all’articolo 2484 del codice civile con riferimento all’Emittente (ad esclusione del caso di scioglimento finalizzato a, o previsto ai sensi di, un’operazione di fusione tra enti solventi ovvero ristrutturazione, i cui termini sono stati previamente approvati per iscritto dai Portatori dei Titoli);
- (e) l’Emittente sia assoggettato a qualsiasi procedura equivalente o analoga a quelle precedentemente elencate ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione in cui venga considerato che l’Emittente svolge la propria attività di impresa.

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Evento Rilevante*).

“Evento Sostanzialmente Pregiudizievole” indica qualsiasi evento o cambiamento di condizioni che abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole:

- (a) sull’attività, operatività, ovvero sui beni o condizioni (finanziarie o di altro tipo) o, ancora, sulle prospettive dell’Emittente;
- (b) sulla capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei Titoli;
- (c) sulla validità o azionabilità dei Titoli;
- (d) sulla validità, azionabilità, efficacia, grado e/o valore di ciascuna garanzia concessa per garantire le obbligazioni assunte dall’Emittente ai sensi dei Titoli.

“Garanzia” indica ogni ipoteca, pegno, o privilegio sui Beni dell’Emittente ovvero altro diritto reale di garanzia sui Beni dell’Emittente a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale), ad eccezione delle Garanzie Consentite.

“Garanzie Consentite” indica:

- (a) qualsiasi Garanzia costituita, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’ Emittente quale risultante dal vigente statuto; o
- (b) le Garanzie costituite, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni oggetto delle Garanzie non superi di oltre il 100% l’ammontare del finanziamento che garantiscono;
- (c) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (d) le Garanzie previamente approvate dai Portatori dei Titoli.

“Giorno Lavorativo” indica, con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento ai sensi del Regolamento dei Titoli e del Contratto di Sottoscrizione, qualsiasi giorno in cui sia operativo TARGET2 (o il sistema che dovesse sostituirlo) e, con riferimento a qualsiasi altra obbligazione specificata nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte per la loro attività ordinaria in Milano.

“Importo a Titolo di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.6 (*Calcolo dell’Importo a Titolo di Interesse*).

“Importo Capitale da Rimborsare” indica, a qualsiasi data, (i) l’importo in linea capitale di un Titolo alla Data di Emissione, meno (ii) l’importo derivante dalla somma di tutti i pagamenti in linea capitale effettuati prima di tale data, in relazione a tale Titolo.

“Indebitamento” indica qualsiasi obbligazione, presente o futura, concreta o possibile, per il pagamento o ripagamento di somme di denaro.

“Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento per, o in relazione a, somme derivanti dall’assunzione di prestiti o ogni altro accordo considerato come indebitamento ai sensi dei Principi Contabili Italiani.

“Indebitamento per Somme in Prestito” indica qualsiasi Indebitamento, presente o futuro, per somme derivanti dall’assunzione di prestiti.

“Indebitamento Rilevante” indica qualsiasi Indebitamento che è in forma di, o rappresentato o risultante da, obbligazioni, titoli o altri strumenti finanziari che in ciascun momento sono, devono intendersi destinati (con il consenso dell’Emittente), o sono in grado di essere, ammessi, quotati o negoziati o scambiati su una borsa valori o over-the-counter, ovvero altri titoli di mercato.

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., una società per azioni avente la propria sede legale a Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, Italia.

“Operazioni Consentite” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la quotazione e, a seguito della stessa, l’esercizio di diritti di opzione (*warrant*) e l’incremento di capitale derivante dall’esercizio degli stessi;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) per quanto applicabile e permesso dalle leggi e dai regolamenti che, di volta in volta, regolano l’Emittente e la sua attività, qualsiasi contributo in natura; operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni, di un ramo d’azienda o d’azienda dell’Emittente, purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel Core Business dell’Emittente;
- (v) qualsiasi fusione, consolidamento, concentrazione o scissione (sia in forma totalitaria sia in forma parziale);
- (vi) qualsiasi acquisto o scambio di Beni o rami d’azienda dell’Emittente, effettuato o meno attraverso un aumento di capitale sottoscritto e versato mediante conferimento in natura; o
- (vii) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano funzionali alla realizzazione dell’oggetto sociale dell’Emittente, nel rispetto degli impegni di cui all’Articolo 9.1 (*Impegni Finanziari*).

fermo restando che nel caso in cui tali operazioni comportino la costituzione di un nuovo soggetto risultante dall'operazione ovvero la successione di un terzo soggetto nei diritti e negli obblighi dell'Emittente (in entrambi i casi un "**Terzo Soggetto**"):

- (A) l'Emittente dovrà essere solvente al momento di tale operazione; e
- (B) tutti i diritti e gli obblighi dell'Emittente ai sensi dei Titoli dovranno essere assunti (contrattualmente o per legge) dal Terzo Soggetto che, continua ad esercitare in maniera sostanziale l'attività dell'Emittente come condotta da quest'ultimo alla data di tale operazione;
- (C) gli impegni contenuti nell'Articolo 9.1 (*Impegni Finanziari*) siano rispettati dal Terzo Soggetto ; e
- (D) nessun Evento Rilevante si sia verificato, o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, esso dovrà essere stato rimediato (nel caso in cui fosse suscettibile di rimedio) entro la data di efficacia dell'operazione in questione.

"Periodo di Interessi Iniziale" indica il primo Periodo di Interessi, che inizia alla Data di Emissione (inclusa) e termina al 31 dicembre 2017 (escluso).

"Possessore Qualificato" indica (a) la Repubblica Italiana (inclusi i ministeri e i corpi governativi), (b) qualsiasi ente pubblico locale (incluse le regioni, le province e i comuni) della Repubblica Italiana e (c) qualsiasi entità direttamente o indirettamente controllata da qualsiasi entità richiamata ai punti (a) e (b) che precedono. Ai fini della presente definizione, un'entità è considerata "*direttamente o indirettamente controllata*" da un'altra nei casi e secondo le circostanze previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

"Principi Contabili Italiani" indica i principi contabili italiani generalmente accettati, rappresentati dalle linee guida contenute nell'articolo 2423-*bis* del codice civile, i criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del codice civile, interpretati conformemente ai, e integrati dai, principi contabili di volta in volta approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

"Regolamento" o **"Regolamento dei Titoli"** indica il presente regolamento.

"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana come di volta in volta modificato e integrato.

"Società di Revisione" indica Baker Tilly Revisa S.p.A. o altra società incaricata dall'Emittente.

"Tassa" indica qualsiasi tassa, dazio, imposta o onere governativo, presente o futuro, di qualsiasi natura, imposto, riscosso, raccolto, trattenuto o comminato dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi organo politico o autorità della Repubblica Italiana (incluso ogni relativo interesse, sovrattassa, incremento e/o sanzione).

"Testo Unico Bancario" indica il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, come di volta in volta modificato ed integrato.

“**Testo Unico della Finanza**” indica il Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato ed integrato.

“**Titolare di un Conto Monte Titoli**” indica qualsiasi intermediario finanziario autorizzato, legittimato ad essere titolare di conti presso Monte Titoli per conto dei propri clienti (come *intermediari aderenti*).

2.2 Interpretazione

Nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi riferimento a:

“**Portatore**” o “**Portatore dei Titoli**” indica gli ultimi portatori dei Titoli emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli in conformità (i) all’articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza, e (ii) al regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 54 del 4 marzo 2008, come di volta in volta modificato ed integrato;

una “**legge**” dovrà essere interpretata come un riferimento ad una legge, statuto, costituzione, decreto, sentenza, trattato, regolamento, direttiva o ordinanza o a qualsiasi altra misura legislativa di qualsiasi governo, sovranazionale o locale, od organizzazione legislativa o di regolamentazione;

un “**soggetto**” dovrà essere interpretato come un riferimento ad una persona fisica, azienda, società, corporazione, governo, stato o agenzia di uno stato e ad un’associazione o *partnership* (con o senza personalità giuridica) di due o più di tali soggetti.

3. DENOMINAZIONE, FORMA E TITOLO

3.1 Denominazione

I Titoli sono emessi nella denominazione di Euro 100.000,00 (centomila/00).

3.2 Forma

I Titoli sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata e saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) dell’articolo 83-*bis* del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come di volta in volta modificato ed integrato.

3.3 Titolo

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli a nome dei Portatori dei Titoli, fino al loro rimborso integrale o alla loro cancellazione integrale, sui conti dei relativi Titolari di un Conto Monte Titoli. Nessun documento cartaceo verrà emesso in relazione ai Titoli.

3.4 Prezzo di emissione

I titoli saranno emessi ad un prezzo di emissione pari al 100% del relativo ammontare in linea capitale al momento dell’emissione.

4. STATUS

4.1 *Status dei Titoli*

I Titoli costituiscono titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e sono obbligazioni *senior* non garantite che concorrono in ogni momento senza alcuna preferenza o priorità tra loro e almeno *pari passu* con tutte le altre presenti e future obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, ad eccezione delle obbligazioni che possano essere preferite ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in partecipazioni né in strumenti partecipativi del capitale dell'Emittente o di altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione.

4.2 *Obbligazioni unicamente dell'Emittente*

I Titoli costituiscono obbligazioni unicamente dell'Emittente e non sono obbligazioni di, o garantite da, qualsiasi altra entità o soggetto.

5. **INTERESSI**

5.1 *Maturazione interessi*

Su ciascun Titolo maturano interessi sul relativo Importo Capitale da Rimborsare a partire dalla Data di Emissione (inclusa).

5.2 *Date di Pagamento e Periodo di Interesse*

Sui Titoli matureranno interessi su base giornaliera e tali interessi saranno pagati in Euro in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento in relazione al Periodo di Interessi che termina a tale Data di Pagamento. La Prima Data di Pagamento è il 31 dicembre 2017.

5.3 *Termine di maturazione degli interessi*

Su ciascun Titolo (o sulla porzione dell'Importo Capitale da Rimborsare dovuta a titolo di rimborso) termineranno di maturare interessi a partire dalla Data di Scadenza (inclusa) o dalla precedente data (inclusa) prevista per il rimborso, salvo il caso in cui il pagamento dell'importo in linea capitale dovuto ed esigibile ma non pagato sia impropriamente trattenuto o oggetto di rifiuto, nel qual caso ciascun Titolo (o la relativa porzione dello stesso) continuerà a produrre interessi in conformità al presente Regolamento dei Titoli (sia prima sia successivamente a una eventuale sentenza) al tasso applicabile agli stessi fino al giorno in cui tutte le somme dovute in relazione ai Titoli a tale data siano ricevute dai relativi Portatori dei Titoli ovvero l'Agente per il Pagamento abbia ricevuto tutti gli ammontari dovuti per conto di tutti tali Portatori dei Titoli.

5.4 *Calcolo dell'interesse*

Gli interessi relativi a ciascun Periodo di Interessi o a qualsiasi altro periodo saranno calcolati in ragione del numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base convenzionale di 360 giorni all'anno.

5.5 *Tasso di interesse*

Il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile ai Titoli (il "**Tasso di Interesse**") per ciascun Periodo di Interesse, incluso il Primo Periodo di Interesse, sarà pari al 4% per anno.

5.6 *Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse*

L'Emittente dovrà, a ciascuna Data di Calcolo, far sì che l'Agente per il Pagamento determini l'importo in Euro (l'**"Importo a Titolo di Interesse"**) pagabile a titolo di interessi su ciascun Titolo in relazione a tale Periodo di Interesse, calcolato mediante l'applicazione del relativo Tasso di Interesse sull'Importo Capitale da Rimborsare di ciascun Titolo alla Data di Pagamento che cade all'inizio di tale Periodo di Interesse (o, nel caso del Periodo di Interesse Iniziale, alla Data di Emissione) (dopo l'eventuale deduzione dagli stessi di qualsiasi pagamento a titolo di capitale dovuto e pagato a tale Data di Pagamento), moltiplicando poi il prodotto di tale calcolo per il numero effettivo di giorni compresi nel Periodo di Interesse (su base *following Business Day convention - unadjusted*) e dividendo per 360, e arrotondando (per eccesso) il risultato raggiunto al centesimo più vicino. Ai fini del presente Articolo 5.6, *"following Business Day convention - unadjusted"* indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento che cade in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, che qualsiasi pagamento dovuto a tale Data di Pagamento sarà posticipato al primo giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo, fermo restando che i giorni di tale posticipo non saranno computati ai fini del calcolo del relativo Importo a Titolo di Interesse dovuto.

5.7 *Notifica dell'Importo a Titolo di Interesse e Data di Pagamento*

Non appena possibile (e in ogni caso non più tardi della chiusura dell'attività lavorativa nella relativa Data di Calcolo), l'Emittente (o l'Agente per il Pagamento per suo conto) farà sì che:

5.7.1 l'Importo a Titolo di Interesse per ciascun Titolo con riferimento al relativo Periodo di Interesse;

5.7.2 la Data di Pagamento relativa a ciascuno di tali Importi a Titolo di Interesse, siano notificati a Monte Titoli.

5.8 *Modifiche delle pubblicazioni*

L'Importo a Titolo di Interesse per ciascun Titolo e la Data di Pagamento così pubblicati potranno successivamente subire delle variazioni (o opportune sistemazioni alternative effettuate mediante aggiustamenti) senza che tali variazioni siano notificate qualora riguardino estensioni o riduzioni del relativo Periodo di Interessi.

6. **RIMBORSO OBBLIGATORIO**

Salvo il caso di rimborso anticipato integrale secondo quanto previsto dal successivo Articolo 7 (*Rimborso Opzionale*) o dall'Articolo 8 (*Rimborso Opzionale per Ragioni Fiscali o Modifiche Legislative*), l'Emittente dovrà rimborsare i Titoli alla pari (ovvero al loro valore nominale), più ogni altro interesse maturato ma non pagato, a rate secondo il seguente piano di ammortamento:

Data	Valore nominale residuo singolo Titolo	Rimborso Quota Capitale singolo Titolo
Data Emissione	100.000	

30 giugno 2018	93.723	6.277,00
31 dicembre 2018	87.353	6.370,00
30 giugno 2019	80.826	6.527,00
31 dicembre 2019	74.196	6.630,00
30 giugno 2020	67.416	6.780,00
31 dicembre 2020	60.515	6.901,00
30 giugno 2021	53.455	7.060,00
31 dicembre 2021	46.273	7.182,00
30 giugno 2022	38.931	7.342,00
31 dicembre 2022	31.456	7.475,00
30 giugno 2023	23.820	7.636,00
31 dicembre 2023	16.040	7.780,00
30 giugno 2024	8.100	7.940,00
31 dicembre 2024	0	8.100,00

7. RIMBORSO OPZIONALE

A ciascuna Data di Pagamento che cade il, o successivamente al, mese di dicembre 2020, l'Emittente potrà rimborsare i Titoli (in tutto ma non in parte), al loro Importo Capitale da Rimborsare, senza penale, a condizione che l'Emittente ne abbia dato comunicazione ai Portatori dei Titoli con un preavviso irrevocabile non superiore a 90 giorni e non inferiore a 60 giorni in conformità all'Articolo 17 (*Comunicazioni*) della propria intenzione di rimborsare i Titoli.

8. RIMBORSO OPZIONALE PER RAGIONI FISCALI O MODIFICHE LEGISLATIVE

8.1 *Ragioni Fiscali*

L'Emittente avrà la facoltà di rimborsare (in tutto ma non in parte) i Titoli al loro Importo Capitale da Rimborsare, previo preavviso irrevocabile ai Portatori dei Titoli da effettuarsi in conformità all'Articolo 17 (*Comunicazioni*) entro 90 giorni prima della relativa Data di Pagamento, a ciascuna Data di Pagamento che cade successivamente alla data di imposizione di qualsiasi ritenuta o deduzione a titolo di imposta in relazione ad un qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Emittente ai sensi del relativo Titolo (salvo il caso in cui la ritenuta o deduzione derivi dall'applicazione del Decreto 239 e successive modifiche e/o integrazioni).

8.2 *Modifiche Legislative*

L'Emittente avrà la facoltà di rimborsare (in tutto o in parte) i Titoli al loro Importo Capitale da Rimborsare, previo preavviso irrevocabile ai Portatori dei Titoli da effettuarsi in conformità all'Articolo 17 (*Comunicazioni*) entro 90 giorni prima della relativa Data di Pagamento, a ciascuna Data di Pagamento che cada successivamente, qualora in forza di sopravvenute modifiche normative e/o regolamentari uno o più termini, condizioni o caratteristiche dei Titoli, ovvero l'adempimento di una o più delle obbligazioni derivanti dai Titoli medesimi sia, ovvero divenga, in tutto o in parte, per l'Emittente, illecito, illegale o comunque contrario o parzialmente contrario alla vigente normativa di legge e regolamentare applicabile al medesimo.

9. IMPEGNI

9.1 *Impegni Finanziari*

Durante il periodo di validità dei Titoli e sino al loro integrale rimborso, l'Emittente dovrà assicurarsi di rispettare, a ciascuna Data di Rilevazione e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Rilevazione i seguenti impegni finanziari:

- Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto $\leq 2,5$; e
- Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA ≤ 4 ,

dove:

“**EBITDA**” indica la somma algebrica delle seguenti voci di cui all'articolo 2425 del codice civile:

- (a) il valore della produzione di cui alla lettera A); meno
- (b) i costi della produzione di cui alla lettera B); più
- (c) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) per il solo ammontare dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria (beni utilizzati in leasing), nella sola ipotesi in cui il bilancio sia redatto secondo i principi OIC; più
- (d) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), ad esclusione delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide di cui alla lettera d) di tale numero 10); più
- (e) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B); più
- (f) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Patrimonio Netto**” indica, in relazione all'Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio, l'ammontare del patrimonio netto dell'Emittente comprensivo di tutte le sue voci, eventualmente rettificato del valore dei contratti di *leasing*, ipotizzando la loro contabilizzazione secondo i criteri previsti dallo IAS 17 (o IFRS 16).

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica la somma algebrica delle seguenti voci:

- (a) le seguenti sottovoci riportate sotto la lettera D) (*Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*) della sezione "PASSIVO" dell'articolo 2424 del codice civile:
- (i) le obbligazioni di cui al numero 1);
 - (ii) le obbligazioni convertibili di cui al numero 2);
 - (iii) i debiti verso soci per finanziamenti di cui al numero 3);
 - (iv) i debiti verso banche di cui al numero 4);
 - (v) i debiti verso altri finanziatori di cui al numero 5);
 - (vi) i debiti rappresentati da titoli di credito di cui al numero 8);
 - (vii) i debiti verso imprese controllate di cui al numero 9), limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
 - (viii) i debiti verso imprese collegate di cui al numero 10), limitatamente alle componenti di natura finanziaria;
 - (ix) gli altri debiti di cui al numero 14), limitatamente alle componenti di natura finanziaria; più
- (b) i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolati secondo lo IAS n. 17) o IFRS 16; più
- (c) laddove non già inclusi nei punti precedenti (i.e. senza doppio conteggio), anticipi su crediti salvo buon fine; meno
- (d) le seguenti voci di cui al punto IV (*Disponibilità liquide*) della lettera C) (*Attivo circolante*) della sezione "ATTIVO" dell'articolo 2424 del codice civile:
- (i) i depositi bancari e postali di cui al numero 1);
 - (ii) gli assegni di cui al numero 2);
 - (iii) danaro e valori in cassa di cui al numero 3); meno
- (e) il valore contabile netto dei titoli e degli strumenti finanziari quotati e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato; più o meno
- (f) il *fair value* dei contratti derivati in essere.

9.2 *Impegni Informativi*

Durante il periodo di validità dei Titoli e sino al loro integrale rimborso, l'Emittente dovrà, salvo il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli:

- 9.2.1 rendere disponibile ai Portatori dei Titoli mediante pubblicazione sul proprio sito internet:

- (a) non appena disponibili, ma in ogni caso non oltre 180 giorni dopo la chiusura di ciascuno esercizio fiscale, i bilanci revisionati relativi all'ultimo esercizio fiscale ;
- (b) prontamente non appena ne venga a conoscenza, i dettagli di qualsiasi contenzioso, arbitrato o procedimento amministrativo, di valore superiore ad 1 milione di Euro, che sia in corso, intimato o pendente nei suoi confronti, e che potrebbe dar luogo, se dovesse risolversi in senso negativo, ad un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole,

fermo restando che ciascun bilancio consegnato dall'Emittente ai sensi del paragrafo (a) che precede dovrà essere certificato da un amministratore della società come correttamente rappresentante la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio alla data in cui tale bilancio è stato redatto e predisposto utilizzando i Principi Contabili Italiani;

- 9.2.2 notificare ai Portatori dei Titoli il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante (e le azioni eventualmente intraprese per porvi rimedio) prontamente non appena venga a conoscenza di tale occorrenza;
- 9.2.3 ai fini dell'adempimento dell'impegno di cui all'Articolo 9.1 che precede, inviare a ciascun Portatore dei Titoli, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del bilancio di esercizio, la Dichiarazione sui Covenant.

9.3 *Impegni Ulteriori*

Durante il periodo di validità dei Titoli e sino al loro integrale rimborso, l'Emittente, salvo il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli:

- 9.3.1 dovrà prontamente ottenere, mantenere in vigore ed efficace e uniformarsi ai termini di qualsiasi, autorizzazione richiesta da disposizioni di legge o regolamento vigenti e necessaria per eseguire la propria attività imprenditoriale e assicurare la legalità, la validità, l'azionabilità o ammissibilità in giudizio come prova dei Titoli;
- 9.3.2 dovrà rispettare sotto ogni aspetto tutte le leggi cui possa essere soggetto, laddove il mancato rispetto possa impattare in maniera rilevante sulla sua capacità di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dai Titoli;
- 9.3.3 non potrà costituire alcuna Garanzia ad eccezione delle Garanzie Consentite;
- 9.3.4 ad eccezione delle Operazioni Consentite, non dovrà approvare né compiere operazioni di disposizione di Beni, di acquisizione, fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile (le "**Operazioni Vietate**");
- 9.3.5 dovrà assicurarsi che nessun cambiamento sostanziale alla natura generale dell'attività imprenditoriale dell'Emittente sia apportata rispetto a quella perseguita alla Data di Emissione;
- 9.3.6 non dovrà concludere alcun accordo finanziario contenente impegni o altre previsioni riguardanti i propri indici finanziari che siano equiparabili agli impegni o previsioni

riguardanti indici finanziari inclusi nel presente Regolamento dei Titoli ma che siano più protettivi per il relativo creditore, salvo il caso in cui l'Emittente intraprenda ogni e qualunque azione necessaria ad assicurare che il presente Regolamento dei Titoli sia modificato al fine di prevedere che i Titoli medesimi siano assistiti da previsioni equivalenti;

- 9.3.7 dovrà sottoporre ciascun bilancio a revisione legale dei conti da parte della Società di Revisione;
- 9.3.8 non dovrà effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione salvo il caso in cui l'esclusione consegua o dipenda dal mutamento del quadro normativo vigente che regola l'attività dell'Emittente;
- 9.3.9 dovrà osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- 9.3.10 dovrà rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- 9.3.11 dovrà comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana.

10. PAGAMENTI

10.1 *Pagamenti attraverso Monte Titoli*

Il pagamento di ogni ammontare dovuto in relazione ai Titoli sarà accreditato, in conformità alle istruzioni di Monte Titoli, dall'Agente per il Pagamento per conto dell'Emittente in favore dei Titolari di Conti Monte Titoli sui cui conti i Titoli sono depositati e, successivamente, sarà accreditato da parte di tali Titolari di Conti Monte Titoli dai sopra menzionati conti sui conti del beneficiario di quei Titoli, il tutto nel rispetto delle regole e procedure di Monte Titoli.

10.2 *Pagamenti assoggettati alle leggi fiscali*

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli sono, in ogni caso, soggetti ad ogni legge o regolamento di natura fiscale. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata ai Portatori dei titoli in relazione a tali pagamenti.

10.3 *Pagamenti in Giorni Lavorativi*

I Portatori dei Titoli non avranno diritto ad alcun interesse o altro corrispettivo per il ritardo nella ricezione di ogni ammontare qualora la data convenuta per tale pagamento non sia un giorno lavorativo nel luogo in cui il pagamento deve essere effettuato a tali Portatori dei Titoli.

11. TASSAZIONE

11.1 *Pagamenti liberi da Tasse*

Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati al netto di, e senza alcuna ritenuta o deduzione (ad eccezione della Deduzione Decreto 239, laddove applicabile) dovuta a Tasse imposte, riscosse, ricevute, trattenute o comminate da ogni legge applicabile, salvo che l'Emittente o l'Agente per il Pagamento siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge.

11.2 *Deduzione Fiscale ai sensi della Deduzione Decreto 239*

A seguito dell'imposizione di una Deduzione Fiscale ai sensi del Decreto 239, nè l'Emittente nè alcun altro soggetto sarà tenuto a corrispondere ai portatori dei Titoli alcun importo aggiuntivo.

11.3 *Regime fiscale*

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applicherà il regime fiscale di volta in volta vigente. Saranno comunque a carico dei Portatori le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere soggetti i Titoli di debito. Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

12. **EVENTI RILEVANTI**

12.1 *Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante".*

12.1.1 *Inadempimenti*

L'Emittente non adempie all'obbligo di pagare gli interessi e/o di rimborsare il capitale dovuto ed esigibile in relazione ai Titoli e tale inadempimento non viene sanato entro un periodo di 5 Giorni Lavorativi dalla data in cui tali importi sono divenuti esigibili.

12.1.2 *Cross Default*

L'inadempimento all'obbligo di pagare (i) qualsiasi Indebitamento per Somme in Prestito dell'Emittente che diventi dovuto ed esigibile precedentemente alla data di scadenza prestabilita in ragione di qualsiasi evento di inadempimento (in qualunque modo definito nella relativa documentazione), o (ii) qualsiasi di tale Indebitamento per Somme in Prestito nel momento in cui tali somme siano dovute, o, a seconda del caso, entro l'eventuale periodo di grazia applicabile, o (iii) qualsiasi ammontare esigibile nei confronti dell'Emittente derivante da garanzie presenti o future per, o da indennizzi relativi a, qualsiasi Indebitamento per Somme in Prestito, subordinatamente al fatto che l'ammontare totale dell'Indebitamento per Somme in Prestito, garanzie e/o indennizzi in relazione ai quali uno o più degli eventi menzionati nel presente paragrafo si sia verificato (nel caso del paragrafo (iii) tenendo in considerazione solo l'ammontare che il relativo soggetto ha mancato di pagare) sia pari a, o ecceda, € 1 milione.

12.1.3 *Dismissione dell'attività*

L'Emittente cessi o minacci di cessare lo svolgimento, per intero o per una parte sostanziale, della propria attività imprenditoriale (salvo il caso delle Operazioni Consentite), ad eccezione che per scopi di riorganizzazione secondo i termini

approvati da una delibera dei Portatori dei Titoli. Ai fini di cui al presente Articolo 12.1.3, *“parte sostanziale della propria attività imprenditoriale”* indica una parte dell'attività imprenditoriale della relativa società che sia almeno pari al 20% del patrimonio e/o fatturato dell'Emittente.

12.1.4 *Scadenza o Revoca della Concessione dell'Attività di Servizio Idrico Integrato*

Con riferimento alla concessione sottoscritta dall'Emittente avente ad oggetto il servizio idrico integrato che termina nel 2037, (i) qualsiasi inadempimento che si verifichi nell'esecuzione od osservanza dei compiti derivanti da tale concessione, nonché qualsiasi violazione di accordi o, ancora, il verificarsi di altri eventi che avrebbero come risultato che l'Emittente sia escluso dalla concessione e, di conseguenza, cessi di svolgere il servizio idrico integrato; (ii) l'ipotesi in cui tale concessione venga cambiata e/o modificata in maniera pregiudizievole per l'Emittente e/o per i diritti o crediti monetari dei Portatori dei Titoli; (iii) l'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, tale concessione non sia rinnovata dopo la scadenza.

12.1.5 *Cambio di Controllo*

Si verifichi un Cambio di Controllo in relazione all'Emittente.

12.1.6 *Inadempimento di Impegni*

L'Emittente sia inadempiente nell'esecuzione od osservanza di una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi o in relazione all'Articolo 9 (*Impegni*) e tale inadempimento non sia sanato entro 30 giorni di calendario dalla data in cui esso si sia verificato.

12.1.7 *Non rispetto da parte dell'Emittente delle dichiarazioni e garanzie*

Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie fornite dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione sia, o risulti essere stata, non corretta o fuorviante in maniera rilevante rispetto al momento in cui è stata resa e tale circostanza non sia rimediata entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tale falsa dichiarazione o garanzia è stata fornita o rilasciata e non sia stata rimediata.

12.1.8 *Insolvenza dell'Emittente*

Si verifichi un Evento di Insolvenza in relazione all'Emittente.

12.1.9 *Illegittimità*

Sia o divenga illegittimo per l'Emittente adempiere o rispettare una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi dei, o in relazione ai, Titoli e/o si verifichi un qualsiasi Evento di Cambio di Legge.

12.1.10 *Sentenze ineseguite e sanzioni dell'Autorità*

Siano rese nei confronti dell'Emittente una o più sentenze o ordinanze (in ciascun caso purchè si tratti di sentenze o ordinanze rispetto alle quali non siano permessi ulteriori appelli o giudizi di revisione ai sensi di alcuna legge applicabile) e/o irrogate sanzioni dalle competenti Autorità, per il pagamento di un importo totale che ecceda Euro

1.000.000,00 (o l'importo equivalente in altra valuta) e tali sentenze, ordinanze e/o irrogazioni di sanzioni continuino ad essere ineseguite per un periodo di 365 giorni dopo il relativo giorno di emanazione o, se successiva, la data specificata nel relativo provvedimento per il pagamento.

12.1.11 *Evento Sostanzialmente Pregiudizievole*

Si verifichi un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole.

12.2 *Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*

12.2.1 *Comunicazione di Evento Rilevante consegnata da parte dei Portatori dei Titoli*

Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi degli Articoli 12.1.5 (*Cambio di Controllo*), 12.1.6 (*Inadempimento di Impegni*), 12.1.7 (*Non rispetto da parte dell'Emittente delle dichiarazioni e garanzie*) o 12.1.10 (*Sentenza insoddisfacente*), i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di consegnare a mezzo PEC all'Emittente una comunicazione di evento rilevante (una "**Comunicazione di Evento Rilevante**").

12.2.2 *Comunicazione di Evento Rilevante Automatica*

Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi degli Articoli 12.1.1 (*Non pagamento*), 12.1.2 (*Cross Default*), 12.1.3 (*Dimissione dell'Attività*), 12.1.4 (*Scadenza o Revoca della Concessione dell'Attività di Servizio Idrico Integrato*), 12.1.8 (*Insolvenza dell'Emittente*), 12.1.9 (*Illegittimità*) o 12.1.11 (*Evento Sostanzialmente Pregiudizievole*), la Comunicazione di Evento Rilevante di cui all'Articolo 12.2.1 (*Comunicazione di Evento Rilevante consegnata da parte dei Portatori dei Titoli*) si intenderà consegnata all'Emittente da parte dei Portatori dei Titoli alla data in cui il relativo Evento Rilevante si sia verificato e si applicheranno le previsioni di cui all'Articolo 12.3 (*Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*).

12.3 *Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*

A seguito della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante, tutti i pagamenti a titolo di capitale, interessi e altri ammontari dovuti in relazione ai Titoli diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o formalità, per un importo pari al loro Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e l'Emittente dovrà pagare ai Portatori dei Titoli tutti gli ammontari dovuti in relazione ai Titoli il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Evento Rilevante, fatti salvi diversi accordi che potranno intervenire in merito tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli.

13. **ASSEMBLEE DEI PORTATORI DEI TITOLI**

13.1 *Organizzazione dei Portatori dei Titoli*

Gli interessi dei Portatori dei Titoli saranno esercitati secondo le disposizioni di seguito indicate.

I Portatori dei Titoli potranno riunirsi in Assemblea presso la sede legale dell'Emittente per discutere e deliberare:

- (1) secondo le maggioranze di cui all'articolo 2483, comma 3 del codice civile (i) sulle modifiche delle condizioni del prestito e (ii) su proposte di amministrazione straordinaria e concordato; e
- (2) a maggioranza assoluta dei presenti ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello statuto, su tutte le altre materie che riguardino i Portatori dei Titoli.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente ogniqualvolta lo ritenga necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta i Portatori dei Titoli che rappresentino almeno un ventesimo dell'Importo Capitale da Rimborsare dei Titoli in quel momento in essere.

Si applicano all'assemblea dei Portatori dei Titoli le disposizioni relative all'assemblea dei soci dell'Emittente e le relative deliberazioni sono registrate nel competente registro delle imprese da parte del notaio che ha redatto la relativa delibera.

Le deliberazioni prese dall'assemblea dei Portatori dei Titoli possono essere impugnate secondo quanto previsto dagli articoli 2377 e 2379 del codice civile. L'impugnazione dovrà essere presentata presso il Tribunale di Treviso.

13.2 *Deliberazioni per iscritto*

Senza pregiudizio alcuno per le previsioni di cui all'Articolo 13.1 (*Organizzazione dei Portatori dei Titoli*), i Portatori dei Titoli hanno anche la facoltà di esercitare i propri diritti attraverso deliberazioni prese per iscritto e sottoscritte da o per conto di tutti i Portatori dei Titoli. Tali deliberazioni per iscritto possono essere contenute in uno o più documenti (in tale ultimo caso aventi tutti la medesima forma e tutti sottoscritti da o per conto di uno o più di tali portatori dei Titoli).

14. **MODIFICHE E RINUNCE**

Il presente Regolamento dei Titoli potrà essere modificato senza il consenso dei Portatori dei Titoli unicamente nell'ipotesi in cui tale modifica (i) sia di natura formale, minore o tecnica ovvero sia apportata al fine di correggere un errore manifesto, o (ii) sia necessaria per il rispetto di ogni previsione di legge o regolamentare applicabile, in ciascun caso a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per gli interessi dei Portatori dei Titoli.

15. **PRESCRIZIONE**

I diritti verso l'Emittente per pagamenti relativi ai Titoli si prescriveranno e diventeranno inesigibili se non effettuati entro 10 anni (con riguardo agli ammontari a titolo di capitale) o 5 anni (con riguardo agli ammontari a titolo di interesse) dalla data in cui un pagamento rispetto a tali importi sia divenuto dovuto ed esigibile.

16. **REGIME DI CIRCOLAZIONE**

- 16.1 I Titoli non possono essere offerti, venduti o trasferiti nel territorio della Repubblica Italiana, salvo il caso in cui siano offerti, venduti o trasferiti ad investitori qualificati (come definiti ai

sensi dell'articolo 100 del testo Unico della Finanza e dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob numero 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato).

- 16.2 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 16.1, i Titoli non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, in alcun paese o giurisdizione, salvo il caso in cui l'offerta o la vendita risultino essere realizzate in conformità ad ogni legge, ordinanza, norma o regolamento applicabile.

17. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative ai Titoli, per tutto il periodo in cui i Titoli saranno tenuti presso Monte Titoli, saranno considerate valide se effettuate attraverso i sistemi di Monte Titoli o attraverso qualsiasi altro metodo che sia efficace a darne notizia a tutti i Portatori dei Titoli contemporaneamente. Tutte le comunicazioni relative ai Titoli saranno, altresì, pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.piaveservizisrl.it) e in conformità alle regole del mercato su cui i Titoli sono eventualmente quotati e/o ammessi alla negoziazione nel momento in cui la relativa comunicazione è effettuata nonché nel rispetto delle norme di legge *pro tempore* vigenti.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 *Legge applicabile dei Titoli*

I Titoli e le obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse sono regolati dal diritto italiano.

18.2 *Foro competente*

Il Tribunale di Treviso sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione ai Titoli nonché alle obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse.

18.3 *Varie*

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

8. **IMPIEGO DEI PROVENTI**

I proventi netti dell'emissione dei Titoli pari a Euro 3.000.000 verranno utilizzati dall'Emittente per opere direttamente attinenti e collegate al servizio idrico integrato.

In particolar modo, Piave Servizi S.r.l intende, con i proventi dell'emissione, finanziare opere per *(i)* l'adeguamento, il rinnovo tecnologico ed l'ampliamento degli impianti di depurazione già esistenti mediante la costruzione di nuovi impianti al fine di adempiere alle disposizioni di legge in materia le quali nel corso degli anni sono diventate, anche a livello comunitario, sempre più stringenti; *(ii)* l'ampliamento della rete fognaria e *(iii)* la ristrutturazione di serbatoi.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E ACCORDI DI COLLOCAMENTO

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul segmento professionale del mercato ExtraMOT.

L'ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul segmento professionale del mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul sito internet dell'Emittente (www.piaveservizisrl.it)

9.1 ACCORDI DI COLLOCAMENTO

Non sussistono accordi di collocamento aventi ad oggetto i Titoli.

I pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati ai Portatori dei Titoli dall'Agente per il Pagamento vale a dire Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., società per azioni con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04040580963 - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale Euro 67.733.850,00.

10. SOTTOSCRIZIONE, VENDITA E RESTRIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

10.1 SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, i relativi sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere il 100% dell'importo nominale dei Titoli ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione dei Titoli.

10.2 RESTRIZIONI ALLE CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

Chiunque entri in possesso del presente Documento di Ammissione è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in ogni paese o giurisdizione in cui intende acquistare, vendere o collocare i Titoli e in ogni caso le spese relative alla diffusione o alla pubblicazione del presente Documento di Ammissione o di qualsiasi altro materiale di offerta relativo ai Titoli saranno a suo carico.

In particolare i Titoli non potranno essere offerti, venduti o collocati che in Italia e il Documento di Ammissione, così come ogni altro materiale di offerta relativo ai Titoli non potrà essere reso disponibile in Italia se non a Investitori Professionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato, nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia.

ALLEGATO 1

BILANCIO DELL'EMITTENTE AL 31 DICEMBRE 2016